



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

tesseramento@pec.crcalabria.it

amministrazione@pec.crcalabria.it

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2021/2022
Comunicato Ufficiale n° 95 del 3 Febbraio 2022

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 151/A FIGC inerente l'applicazione della disposizione transitoria riportata in calce all'allegato A) del Comunicato Ufficiale n. 125/A della F.I.G.C. del 26 novembre 2021, relativamente ai principi informatori della F.I.G.C.;

COMUNICATO UFFICIALE N. 156/A FIGC inerente il nuovo Regolamento F.I.G.C. Agenti Sportivi, il nuovo Regolamento disciplinare F.I.G.C. Agenti Sportivi e il relativo Codice di condotta professionale;

COMUNICATO UFFICIALE N. 157/A FIGC inerente la nomina dei componenti la Commissione per l'Attività Scolastica, la Commissione per l'Attività di Base e la Commissione Medico-Scientifica.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

STRALCIO NOTA CONGIUNTA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO F.I.G.C.

Oggetto: Rimborso parziale premio assicurativo stagione sportiva 2020/2021 Campionati Settore Giovanile e Scolastico.

Con riferimento a quanto indicato in oggetto si rappresenta che la Lega Nazionale Dilettanti e il Settore Giovanile e Scolastico sono state incaricate dalla F.I.G.C. di provvedere, previa individuazione delle modalità operative, al rimborso in favore delle Società che hanno preso parte all'attività di Settore Giovanile, poi sospesa a causa dell'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19, in ragione di quanto la stessa F.I.G.C. ha ottenuto dalle Compagnie Assicuratrici a titolo di rimborso parziale del premio relativo alle polizze per la stagione sportiva 2020/2021.

A tale proposito, pertanto, tenuto conto del numero dei tesserati, del costo dei relativi cartellini e del complessivo importo messo a disposizione dalla F.I.G.C., si è pervenuti all'individuazione dei seguenti rimborsi da effettuare:

- **€. 3,28** per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2020/2021 per le categorie Pulcini, Esordienti, Giovanissimi ed Allievi;
- **€. 1,20** per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2020/2021 per l'attività di Piccoli amici e Primi calci;
- **€. 3,98 *** per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2020/2021 per Allenatori, Tecnici e Massaggiatori. (* solo società di puro settore giovanile e scolastico).
- **€. 2,38 *** ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2020/2021 per Dirigenti. (* solo società di puro settore giovanile e scolastico).

L'importo complessivo spettante ad ogni Società interessata - che dovrà essere accreditato sul "conto Società" da parte di ciascun Comitato competente - sarà determinato attraverso l'individuazione delle pratiche di tesseramento atleti e tecnici processate ed addebitate nella stagione sportiva 2020/2021.

Al momento dell'accredito delle relative somme, ogni Comitato dovrà informare le Società interessate, riportando nella specifica comunicazione sia l'entità del rimborso per ogni singola forma di tesseramento, come sopra indicato, sia che lo stesso avviene su indicazione della F.I.G.C..

Si rappresenta che non potranno essere prese in esame diverse modalità di rimborso, fatta eccezione per i casi relativi a Società non più affiliate alla FIGC e che, in ogni caso, al termine della stagione sportiva 2020/2021 presentavano un "saldo attivo" del proprio conto.

IL PRESIDENTE DEL S.G. e S.
Vito Tisci

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO L.N.D.
Giancarlo Abete

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 4 - 2022 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: D.L. 27 gennaio 2022 - Sostegni ter - Disposizioni Urgenti per lo Sport -

COMUNICATO UFFICIALE n. 62/CS pubblicato dalla L.N.D. inerente le nuove date di svolgimento fase finale Coppa Italia e spareggi seconde di Eccellenza e l'annullamento della fase nazionale Juniores e del Torneo delle Regioni;

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

MINUTO DI RACCOGLIMENTO GARE CAMPIONATI CALCIO A CINQUE

Il Comitato Regionale Calabria, giusta autorizzazione ricevuta dalla Lega Nazionale Dilettanti, dispone l'effettuazione di un minuto di raccoglimento in occasione di tutte le gare in programma nella prossima giornata (4/5/6 febbraio p.v.) dei Campionati di Calcio a 5 Serie C1 - C2 - Serie D e Femminile, in memoria dello scomparso capitano della società 365Roccella Futsal, Origlia Gabriel.

CAMPIONATO PROMOZIONE

Segreteria

DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' A.C.D. CITTA AMANTEA 1927 - Gir. A - "A PORTE CHIUSE"

Si precisa che, per come disposto dal comune di Amantea con ordinanza prot. n. 1877 del 26.01.2022, l'utilizzo dell'impianto sportivo "S. Medaglia" di Amantea rilasciato alla società A.C.D. CITTA AMANTEA 1927 deve intendersi "A PORTE CHIUSE".

DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' A.C.D. CAMPORA - Gir. A - "A PORTE CHIUSE"

Si precisa che, per come disposto dal comune di Amantea con ordinanza prot. n. 1877 del 26.01.2022, l'utilizzo dell'impianto sportivo "L. Gagliardi" di Campora San Giovanni/Amantea rilasciato alla società A.C.D. CAMPORA deve intendersi "A PORTE CHIUSE".

Gare Rinviata

Gara VALLATA DEL TORBIDO = SAN GIORGIO 2012 del 30.01.2022 (ore 14.30)

La gara a margine, viste le note e le comunicazioni della società VALLATA DEL TORBIDO ed espletate le opportune verifiche, in applicazione a quanto riportato nel Protocollo Sanitario FIGC e della Circolare "Disposizioni Emergenza Covid-19 (cfr comma 5 e 6 della stessa), è stata rinviata.

La stessa verrà recuperata mercoledì 23 febbraio 2022, ore 14.30.

Gara SCANDALE = JUVENILIA ROSETO del 30.01.2022 (ore 14.30)

La gara a margine, viste le note e le comunicazioni della società JUVENILIA ROSETO ed espletate le opportune verifiche, in applicazione a quanto riportato nel Protocollo Sanitario FIGC e della Circolare "Disposizioni Emergenza Covid-19 (cfr comma 5 e 6 della stessa), viene rinviata.

La stessa verrà recuperata mercoledì 16 febbraio 2022, ore 14.30.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Modifiche al programma gare

Gara VILLESE 1946 = S. CRISTINA del 06.02.2022 (ore 14.30)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo comunale di Fiumara, sito in Loc. Musarra.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C1"

Modifiche al programma gare

MODIFICA PROGRAMMA GARE SOCIETA' A.S.D. GALLINESE DL

Si informa che seguito indisponibilità proprio campo, giusta richiesta, la società A.S.D. GALLINESE DL disputerà le proprie gare interne alle ore 16.00, come di seguito specificato:

sabato	05.02.2022	(ore 16.00)	GALLINESE DL	C.T. MAESTRELLI CALCIO A 5
mercoledì	23.02.2022	(ore 19.00)	GALLINESE DL	CITTA DI FIORE C5
sabato	26.02.2022	(ore 16.00)	GALLINESE DL	DOMENICO SPORT
sabato	19.03.2022	(ore 16.00)	GALLINESE DL	REAL ARANGEA
sabato	26.03.2022	(ore 16.00)	GALLINESE DL	FANTASTIC FIVE SIDERNO
sabato	23.04.2022	(ore 16.00)	GALLINESE DL	POLISTENA CALCIO A 5

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C2"

Modifiche al programma gare

Gara FUTSAL MORELLI 15 = FUTSAL CLUB FILADELFIA del 05.02.2022 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo e ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata a venerdì 4 febbraio 2022, ore 20.00.

Gara SINCO BISIGNANO C5 = ROGLIANESE CALCIO A 5 del 05.02.2022 (ore 16.00)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo e ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata alle ore 15.00.

Gara FUTSAL FORTUNA = PANTERE NERE CATANZARO del 05.02.2022 (ore 15.00)

La gara a margine, giusta comunicazione società ospitante e autorizzazione trasmessa dal Comune di Catanzaro con prot. n. 12298 del 2.02.2022, si disputerà sul campo Palasport Stefano Gallo di Catanzaro, sito Loc. Corvo - Via Brigata (autorizzazione comunale concessa per l'accesso di massimo 100 persone presenti alla manifestazione).

Gara TRE COLLI FUTSAL CATANZARO = FUTSAL SELES del 05.02.2022 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo "C.S. Girasole" di Catanzaro, sito in Via Lucrezia della Valle.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 DI CALCIO A CINQUE

Modifiche al programma gare

Gara FUTSAL CLUB FILADELFIA = PANTERE NERE CATANZARO del 06.02.2022 (ore 17.00)

La gara a margine ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata alle ore 10.30.

Gara OLIMPIA 2000 = CATAFORIO C5 R.C. del 06.02.2022 (ore 11.00)

La gara a margine ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata a lunedì 7 febbraio 2022, ore 18.00.

COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE MEMORIAL "S. GALLO"

Modifiche al programma gare

Gara SPORTING MELICUCCO = GRUPPO ATLETICO SPORTIVO del 02.02.2022 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo e ratifica accordi intercorsi società interessate, è stata anticipata a martedì 1 febbraio 2022, ore 18.30, sul campo "Palasport Caduti sul Lavoro" di Polistena, sito in Via E. Berlinguer.

Gara C5 SPORTING MONGRASSANO = FOLGORE CALCIO 1990 del 02.02.2022 (ore 15.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata alle ore 16.30.

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE

Modifiche al programma gare

Gara REGGIO SPORTING CLUB = ACADEMY CROTONE del 06.02.2022 (ore 11.30)

La gara a margine ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata alle ore 15.00.

COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE

Segreteria

ESCLUSIONE MANIFESTAZIONE SOCIETA' A.S.D. BOCA NUOVA MELITO ADMO

Si prende atto della Delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata nel presente Comunicato Ufficiale, inerente l'esclusione dalla Coppa Italia Calcio Femminile della sotto elencata società:

66113 A.S.D. BOCA NUOVA MELITO ADMO di Reggio Calabria

e si comunica altresì che la gara BOCA NUOVA MELITO ADMO = BORGO GRECANICO APS ETS di domenica 6 febbraio 2022, viene annullata.

4. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO ECCELLENZA

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BOCA NUOVA MELITO ADMO	REGGIOMEDITERRANEA	R	06/02/2022 14:30	458 COMUNALE REGGIO CAL./BOCALE	REGGIO CALABRIA/BOCALE CAMPOLI	LOCALITA' CAMPOLI BOCALE
BOVALINESE 1911	GIOIOSA JONICA ASD	R	06/02/2022 14:30	56 COM. ARDORE	ARDORE MARINA	LOCALITA VESCOVADO
COTRONEICACCURI	GALLICO CATONA F.C.	R	06/02/2022 14:30	151 COMUNALE "SALVATORE BAFFA"	COTRONEI	VIA GRAMSCI
ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	SCALEA CALCIO 1912	R	06/02/2022 14:30	475 "S.ANTONIO"	ISOLA CAPO RIZZUTO	LOCALITA SANT'ANTONIO
MORRONE	SERSALE CALCIO 1975	R	06/02/2022 14:30	492 "POPILBIANCO"	COSENZA	VIA POPILIA
PAOLANA	STILOMONASTERACE CALCIO	R	06/02/2022 14:30	13 "E. TARSITANO"	PAOLA	CONTRADA TINA
ROCCELLA	LOCRI 1909	R	06/02/2022 14:30	40 ROCCELLA JONICA	ROCCELLA JONICA	VIALE DEGLI ULIVI
SORIANO 2010	CITTA DI ACRÌ 2020	R	06/02/2022 14:30	320 "R. MARZANO"	VIBO VALENTIA MARINA	VIA STADIO SNC

GIRONE A - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BOVALINESE 1911	BOCA NUOVA MELITO ADMO	A	09/02/2022 14:30	56 COM. ARDORE	ARDORE MARINA	LOCALITA VESCOVADO
MORRONE	REGGIOMEDITERRANEA	A	09/02/2022 14:30	492 "POPILBIANCO"	COSENZA	VIA POPILIA

CAMPIONATO PROMOZIONE

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DIGIESSA PRAIATORTORA	CITTA AMANTEA 1927	R	05/02/2022 14:30	23 "M. TEDESCO"	PRAIA A MARE	VIA F. CILEA
CAMPORA	DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	R	06/02/2022 14:30	177 "L. GAGLIARDI"	AMANTEA/CAMPORA SAN GIOVANNI	CONTRADA OLIVA
JUVENILIA ROSETO C.S.	CUTRO	R	06/02/2022 14:30	271 COMUNALE ROSETO CAPO SPULICO	ROSETO CAPO SPULICO/MARINA	VIALE OLIMPIA
PROMOSPORT	S.S. TREBISACCE	R	06/02/2022 14:30	83 COM. "R. RIGA"	LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA	LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI
REAL FONDO GESU CROTONE	SCANDALE	R	06/02/2022 14:30	487 COMUNALE "GIUSEPPE FAGA"	CROTONE/TUFOLO	VIA G. DA FIORE
ROSSANESE	ATLETICO MAIDA	R	06/02/2022 14:30	407 "S. RIZZO"	CORIGLIANO ROSSANO	VIALE SANT'ANGELO 10
SAN FILI 1926	GARIBALDINA	R	06/02/2022 14:30	89 "DANTE DE LIO"	SAN FILI	VIA GRAMSCI LOC. FRASSINO
V.E. RENDE	CASSANO SYBARIS	R	06/02/2022 14:30	52 C. S. "MARCA"	COSENZA	VIA G. ANTONIO MARINI

GIRONE A - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
V.E. RENDE	SAN FILI 1926	A	09/02/2022 14:30	52 C.S. "MARCA"	COSENZA	VIA G. ANTONIO MARINI

GIRONE B - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNARESE	GIOIESE 1918	R	05/02/2022 14:30	29 COMUNALE BAGNARA CALABRA	BAGNARA CALABRA	LOC. PIZZOLO-VIA CAMPO SPORT
COMPRESORIO ARCHI CALCIO	VALLATA DEL TORBIDO	R	05/02/2022 14:30	461 "NINO LO PRESTI"	REGGIO CALABRIA/GALLICO SUP.	CONTRADA SANTA DOMENICA
SAN GIORGIO 2012	CARAFFA	R	05/02/2022 14:30	455 PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO
SPORTING CATANZARO LIDO	CINQUEFRONDESE	R	05/02/2022 14:30	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
AFRICO	BRANCALEONE	R	06/02/2022 14:30	135 BIANCO	BIANCO	VIA MEDITERRANEO
COMPRES. CAPO VATICANO	ROMBIOLESE	R	06/02/2022 14:30	325 COMUNALE "S. GIOVANNI BOSCO"	RICADI	FRAZ. SAN NICOLO' - C. DA MASA
MELICUCCO CALCIO	BORGO GRECANICO APS ETS	R	06/02/2022 14:30	477 "F. REDÌ"	MELICUCCO	VIA MORELLI
SAN GAETANO CATANOSO	RAVAGNESE CALCIO	R	06/02/2022 14:30	461 COMUNALE "NINO LO PRESTI"	REGGIO CALABRIA/GALLICO SUP.	CONTRADA SANTA DOMENICA

GIRONE B - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNARESE	SAN GAETANO CATANOSO	A	09/02/2022 14:30	29 COMUNALE BAGNARA CALABRA	BAGNARA CALABRA	LOC. PIZZOLO-VIA CAMPO SPORT

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GIRONE A - 14 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO SAN LUCIDO	AMENDOLARA	A	05/02/2022 14:30	90 COMUNALE "P. PROVENZANO"	SAN LUCIDO	P.LE DE COUBERTIN - POLELLA
GEPPINO NETTI	REAL MONTALTO CALCIO	A	05/02/2022 14:30	100 COMUNALE "G. SCORZA"	MORANO CALABRO	LOCALITA CAPPUCCINI
RIVIERA DEI CEDRI	REAL SANT AGATA	A	05/02/2022 14:30	433 COMUNALE "E. VALENTE"	SANTA MARIA DEL CEDRO	VIA CAV. B. ADDUCI(MARCELLINA)
BISIGNANO	RANGERS CORIGLIANO	A	06/02/2022 14:30	104 COMUNALE "F.ATTICO"	BISIGNANO	C/DA ACQUA DI FICO
LUZZESE 1965	SPEZZANO ALBANESE	A	06/02/2022 14:30	55 COMUNALE "S. FRANCESCO"	LUZZI	CONTRADA GIDORA
MIRTO CROSIA	KRATOS BISIGNANO	A	06/02/2022 14:30	99 COMUNALE "MASSIMO RUSSO"	MIRTO CROSIA	LOCALITA CENTOFONTANE
NEW ACADEMY SG	FUSCALDO CALCIO 1973	A	06/02/2022 14:30	391 COMUNALE "F. COSCHIGNANO"	ACRI/SAN GIACOMO	LOCALITA SAN GIACOMO D'ACRI
SOCCER MONTALTO	ORESTE ANGOTTI	A	06/02/2022 14:30	515 C.S. SOCCER MONTALTO	MONTALTO UFFUGO	VIA SETTIMO TORINESE, 43

GIRONE B - 14 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CERVA	CITTA DI APRIGLIANO	A	06/02/2022 14:30	206 COMUNALE "R. FILIPPIS"	CERVA	LOC COLLE DI ANDALI
CITTA DI CIRO MARINA	S.MAURO MARCHESATO	A	06/02/2022 14:30	18 COMUNALE CIRO MARINA	CIRO/MARINA	PUNTA ALICE - LOC VURGHE
MANGONE CALCIO	ATLETICO SELLIA MARINA	A	06/02/2022 14:30	324 COMUNALE "A. MONDERA"	MALITO	LOC. CONA
MESORACA CALCIO	ROCCA DI NETO 1966	A	06/02/2022 14:30	247 COMUNALE "A. SERRAVALLE"	MESORACA	LOCALITA CAMPIZZI
PINO DONATO TAVERNA	SILANA FOOTBALL CLUB 2019	A	06/02/2022 14:30	332 COMUNALE "P. DONATO"	TAVERNA	VIA DEL CAMPO SPORTIVO
STELLE AZZURRE SILANA	MAGISANO	A	06/02/2022 14:30	26 COMUNALE "V. MAZZOLA"	SAN GIOVANNI IN FIORE	VIA CAMPO SPORTIVO-PALLAPALLA
UNIONE SPORTIVA MARANO	BRUTIUM COSENZA	A	06/02/2022 14:30	109 COMUNALE "V. TENUITA"	MARANO PRINCIPATO	CONTRADA PIANO DELLE FORCHE

GIRONE C - 14 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CHIARAVALLE CALCIO	BADOLATO	A	05/02/2022 14:30	31 COMUNALE "F.P. MAELLARE"	CHIARAVALLE CENTRALE	LOCALITA' FORESTA
BIVONGI PAZZANO 1968	PRASAR	A	06/02/2022 14:30	125 COMUNALE "D. MURDOLO"	BIVONGI	LOC. CAMPO SPORTIVO
BORGIA 2007	ACADEMY GIRIFALCO	A	06/02/2022 14:30	126 COMUNALE "S. LUCIA"	BORGIA	VIALE DELLA RESISTENZA
CITTA'DI LAMEZIA TERME	VIGOR 1919	A	06/02/2022 14:30	6 COMUNALE "G.RENDA"	LAMEZIA TERME/SAMBIASE	LOCALITA SAVUTANO *
NICOTERA	CITTA DI GUARDAVALLE 1975	A	06/02/2022 14:30	78 COMUNALE "C. LAPA"	NICOTERA	CONTRADA CASA BIANCA
SAN CALOGERO CALIMERA	NUOVA PARGHELIA	A	06/02/2022 14:30	167 COMUNALE "MAIO"	SAN CALOGERO	VIA DEL RIPOSO - LOC. MAIO

GIRONE D - 14 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SAINT MICHEL	A.C. SCILLESE 2012	A	05/02/2022 14:30	430 COM. POLIVALENTE STANGANELLI	GIOIA TAURO	VIA PROVINCIALE PER RIZZICONI
CS LAZZARO 1974	PRO PELLARO	A	06/02/2022 14:30	76 COMUNALE "PEPE' NOCERA"	MOTTA SAN GIOVANNI/LAZZARO	LOCALITA SANT'ILARIO
DELIESE	PALIZZI CALCIO	A	06/02/2022 14:30	32 COMUNALE DELIANUOVA	DELIANUOVA	VIA CARMELIA
NUOVO POLISTENA CALCIO	BIANCO	A	06/02/2022 14:30	283 COMUNALE SAN GIORGIO MORGETO	SAN GIORGIO MORGETO	CONTRADA PAGLIA FORIO
PALMESE A.S.D.	TAURIANOVA ACADEMY	A	06/02/2022 14:30	12 COMUNALE "G. LOPRESTI"	PALMI	PIAZZA DE MARIA VIA N. SAURO
POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	ARDORE	A	06/02/2022 14:30	72 COMUNALE BOVA MARINA	BOVA MARINA	LOC.MONOSCALCO - LARDICA
SIDERNO 1911	CATONA CALCIO	A	06/02/2022 14:30	7 COMUNALE "F. RACITI"	SIDERNO	CONTRADA TAMBURI *
VILLESE 1946	S.CRISTINA	A	06/02/2022 14:30	225 COMUNALE FIUMARA	FIUMARA	LOCALITA MUSARRA

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BLINGINK SOVERATO C5	SENSATION PROFUMERIE C5	R	05/02/2022 16:00	629 PALASPORT "FRANCO SCOPPA"	SOVERATO	VIA AMIRANTE
CATAFORIO C5 R.C.	DOMENICO SPORT	R	05/02/2022 15:00	637 PALASPORT BOTTEGHELLE C/5	REGGIO CALABRIA	VIA MESSINA LARGO BOTTEGHELLE
FANTASTIC FIVE SIDERNO	FUTSAL KROTON	R	05/02/2022 16:00	848 PALESTRA ISTITUTO G.MARCONI	SIDERNO	VIA CONDASSONDOLO-CIRC. NORD
GALLINESE DL	C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	R	05/02/2022 16:00	701 PALESTRA REGGIO/GALLINA C5	REGGIO CALABRIA/GALLINA	VIA SAN FRANCESCO DA SALES
POLISTENA CALCIO A 5	CITTA DI FIORE C5	R	05/02/2022 15:00	845 PALASPORT "CADUTI SUL LAVORO"	POLISTENA	VIA E. BERLINGUER
REGGIO SPORTING CLUB	REAL ARANGEA	R	05/02/2022 15:30	850 POLIVALENTE BOCCIONI	REGGIO CALABRIA	VIALE MESSINA

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FUTSAL MORELLI 15	FUTSAL CLUB FILADELFIA	R	04/02/2022 20:00	725 PALASPORT COMUNALE C/5	CASALI DEL MANCO	C/DA MORELLI-VIA FAUSTO GULLO
AMANTEA FUTSAL	GUARDIA CALCIO A5 2016	R	05/02/2022 15:00	849 C.S. ANDREA GUIDO	AMANTEA	VIA DOGANA 1
GIOVE	NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	R	05/02/2022 15:00	787 PALASPORT "FERRARO" C/5	COSENZA	VIA POPILIA
ROSSANO CENTRO STORICO C5	C5 CITTA DI RENDE	R	05/02/2022 15:00	736 PALASPORT BODY FITNESS CLUB C5	CORIGLIANO ROSSANO	VIA G. CANDIANO
SINCO BISIGNANO C5	ROGLIANESE CALCIO A 5	R	05/02/2022 15:00	709 PALESTRA COMUNALE BISIGNANO C5	BISIGNANO	PIAZZA COLLINA CASTELLO

GIRONE B - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FUTSAL FORTUNA	PANTERE NERE CATANZARO	R	05/02/2022 15:00	601 PALASPORT "STEFANO GALLO" C/5	CATANZARO	LOC. CORVO-VIA BRIGATA
NATURAL FUTSAL	POLISPORTIVA CITTANOVA	R	05/02/2022 15:00	798 SPORT-TIME C C/5	TAURIANOVA	CONTRADA RAGONESE
NAUSICAA CALCIO A 5	XENIUM	R	05/02/2022 15:00	754 PALASPORT S.ANDREA JONIO	SANT'ANDREA AP. JONIO/MARINA	PIAZZA PEPPINO IMPASTATO
TRE COLLI FUTSALCATANZARO	FUTSAL SELES	R	05/02/2022 15:00	759 C.S. "GIRASOLE" C/5	CATANZARO	VIALE LUCREZIA DELLA VALLE
VIRTUS SBS	ROCCELLETTA	R	05/02/2022 15:00	847 PALAZZETTO DELLO SPORT	BROGNATURO	LOC. LACINA
365ROCCELLA JONICA FUTSAL	SOVERATO FUTSAL	R	05/02/2022 15:00	744 COMUNE ROCCELLA TENNIS CLUB C5	ROCCELLA JONICA	VIALE DEGLI ULIVI

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
C5 CITTA DI RENDE	GUARDIA CALCIO A5 2016	R	06/02/2022 11:00	DA DEFINIRE	XXX	XXX
DOMENICO SPORT	ROSSANO CENTRO STORICO C5	R	06/02/2022 14:30	762 PALESTRA COMUNALE PAOLA C/5	PAOLA	CONTRADA TINA
ROGLIANESE CALCIO A 5	SINCO BISIGNANO C5	R	06/02/2022 15:00	683 PALASPORT ROGLIANO C/5	ROGLIANO	VIA EUGENIO ALTOMARE

GIRONE B - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CITTA DI FIORE C5	FUTSAL MORELLI 15	R	06/02/2022 17:00	806 PALASPORT S.GIOVANNI FIORE C5	SAN GIOVANNI IN FIORE	LOC. PIRAINELLA-PARCO COMUNE
GIOVE	FUTSAL KROTON	R	06/02/2022 11:00	DA DEFINIRE	XXX	XXX

GIRONE C - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FUTSAL CLUB FILADELFIA	PANTERE NERE CATANZARO	R	06/02/2022 10:30	641 PALASPORT FILADELFIA C/5	FILADELFIA	VIALE EUROPA
TRE COLLI FUTSALCATANZARO	NAUSICAA CALCIO A 5	R	06/02/2022 11:00	759 C.S. "GIRASOLE" C/5	CATANZARO	VIALE LUCREZIA DELLA VALLE

GIRONE D - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
NATURAL FUTSAL	365ROCCCELLA JONICA FUTSAL	R	06/02/2022 11:00	899 POLIVALENTE MOLOCHIO	MOLOCHIO	VIA SALVATORE ALESSIO
POLISPORTIVA CITTANOVA	FUTSAL SELES	R	06/02/2022 11:00	780 STRUTT.SPORT.SCUOLA "L.CHITTI"	CITTANOVA	VIA GALILEO GALILEI 7
SENSATION PROFUMERIE C5	FANTASTIC FIVE SIDERNO	R	06/02/2022 15:00	776 COMUNALE "AI CAMPETTI" C/5	GIOIOSA JONICA	VIA LIMINA

GIRONE E - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
REAL ARANGEA	REGGIO SPORTING CLUB	R	06/02/2022 11:00	701 PALESTRA REGGIO/GALLINA C5	REGGIO CALABRIA/GALLINA	VIA SAN FRANCESCO DA SALES
XENIUM	GALLINESE DL	R	06/02/2022 11:30	646 TOMMASO MAESTRELLI	REGGIO CALABRIA/CATONA	VIA ARGHILLA SUD N.1
OLIMPIA 2000	CATAFORIO C5 R.C.	R	07/02/2022 18:00	649 C.S. MIRABELLA 'A' C/5	REGGIO CALABRIA/VITO INFERIORE	VIA VITO INF 52 C/DA MIRABELLA

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

GIRONE A - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BOCA NUOVA MELITO ADMO	ROSARNO WOMEN 2020	A	05/02/2022 15:00	887 C.S. LA PINETINA	REGGIO CALABRIA	VIA RAVAGNESE
NAUSICAA CALCIO A 5	VIRTUS DIAMANTE	A	06/02/2022 16:00	754 PALASPORT S.ANDREA JONIO	SANT'ANDREA AP. JONIO/MARINA	PIAZZA PEPPINO IMPASTATO
REAL ARANGEA	SPORTING CATANZARO LIDO	A	06/02/2022 15:00	674 SPORTING CLUB BOCALE A C/5	REGGIO CALABRIA/BOCALE	VIA SS. 106 4° TRATTO N.471
REGGIO SPORTING CLUB	ACADEMY CROTONE	A	06/02/2022 15:00	850 POLIVALENTE BOCCIONI	REGGIO CALABRIA	VIALE MESSINA

5. RISULTATI GARE

CAMPIONATO ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/01/2022

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della sotto elencata gara a seguito di Delibera Giudice Sportivo Territoriale:

GIRONE A - 12 Giornata - A			
SCALEA CALCIO 1912	- GALLICO CATONA F.C.	3 - 0	GST

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/01/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - R			
BOCA NUOVA MELITO ADMO	- COTRONEICACCURI	2 - 1	
CITTA DI ACRÌ 2020	- GALLICO CATONA F.C.	2 - 0	
GIOIOSA JONICA ASD	- MORRONE	0 - 2	
LOCRI 1909	- PAOLANA	0 - 0	
REGGIOMEDITERRANEA	- ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	0 - 0	
SCALEA CALCIO 1912	- BOVALINESE 1911	1 - 0	
SERSALE CALCIO 1975	- ROCCELLA	4 - 0	
STILOMONASTERACE CALCIO	- SORIANO 2010	0 - 0	

CAMPIONATO PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/01/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (recupero)

GIRONE A - 1 Giornata - R			
DIGIESE PRAIATORTORA	- SCANDALE	2 - 1	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/01/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - R				GIRONE B - 2 Giornata - R			
ATLETICO MAIDA	- DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	3 - 1		(1) BRANCALEONE	- COMPRESORIO ARCHI CALCIO	0 - 0	
CASSANO SYBARIS	- REAL FONDO GESU CROTONE	0 - 0		(1) CARAFFA	- BORGIO GRECANICO APS ETS	3 - 1	
CITTA AMANTEA 1927	- ROSSANESE	1 - 0		CINQUEFRONDESE	- BAGNARESE	2 - 1	
CUTRO	- DIGIESE PRAIATORTORA	1 - 3		GIOIESE 1918	- COMPRES. CAPO VATICANO	1 - 1	
GARIBALDINA	- PROMOSPORT	1 - 2		(1) RAVAGNESE CALCIO	- SPORTING CATANZARO LIDO	0 - 3	
S.S. TREBISACCE	- V.E. RENDE	1 - 1		ROMBIOLESE	- AFRICO	2 - 1	
SAN FILI 1926	- CAMPORA	3 - 0		SAN GAETANO CATANOSO	- MELICUCCO CALCIO	2 - 1	
SCANDALE	- JUVENILIA ROSETO C.S.	RINV.	X	VALLATA DEL TORBIDO	- SAN GIORGIO 2012	RINV.	X

(1) - disputata il 29/01/2022

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/01/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 13 Giornata - A				GIRONE B - 13 Giornata - A			
AMENDOLARA	- MIRTO CROSIA	0 - 4		(1) ATLETICO ROGLIANO 2018	- STELLE AZZURRE SILANA	0 - 4	
FUSCALDO CALCIO 1973	- RIVIERA DEI CEDRI	1 - 0		ATLETICO SELLIA MARINA	- CERVA	0 - 4	
KRATOS BISIGNANO	- SOCCER MONTALTO	0 - 3		BRUTTIUM COSENZA	- CITTA DI CIRO MARINA	2 - 1	
LUZZESE 1965	- GEPPINO NETTI	1 - 2		CITTA DI APRIGLIANO	- UNIONE SPORTIVA MARANO	2 - 2	
ORESTE ANGOTTI	- SPEZZANO ALBANESE	0 - 2		MAGISANO	- MESORACA CALCIO	0 - 3	
RANGERS CORIGLIANO	- NEW ACADEMY SG	0 - 0		ROCCA DI NETO 1966	- MANGONE CALCIO	2 - 2	
REAL MONTALTO CALCIO	- BISIGNANO	2 - 1		S.MAURO MARCHESATO	- PINO DONATO TAVERNA	1 - 1	
REAL SANT AGATA	- ATLETICO SAN LUCIDO	0 - 3					

(1) - disputata il 29/01/2022

GIRONE C - 13 Giornata - A				GIRONE D - 13 Giornata - A			
ACADEMY GIRIFALCO	- NICOTERA	5 - 1		A.C. SCILLESE 2012	- POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	0 - 4	
BADOLATO	- SAN CALOGERO CALIMERA	0 - 1		(1) ARDORE	- VILLESE 1946	5 - 0	
CITTA DI GUARDAVALLE 1975	- CHIARAVALLE CALCIO	2 - 2		(1) BIANCO	- PALMESE A.S.D.	1 - 1	
NUOVA VALLE	- REAL PIZZO	2 - 3		(1) CATONA CALCIO	- NUOVO POLISTENA CALCIO	1 - 0	
PRASAR	- BORGIA 2007	2 - 2		CS LAZZARO 1974	- DELIESE	0 - 1	
VIGOR 1919	- BIVONGI PAZZANO 1968	1 - 1		(1) PALIZZI CALCIO	- SIDERNO 1911	2 - 1	
				(1) S.CRISTINA	- PRO PELLARO	2 - 4	
				TAURIANOVA ACADEMY	- SAINT MICHEL	0 - 1	

(1) - disputata il 29/01/2022

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/01/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - R		
C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	- BLINGINK SOVERATO C5	1 - 3
CITTA DI FIORE C5	- REGGIO SPORTING CLUB	1 - 1
FUTSAL KROTON	- GALLINESE DL	3 - 5
POLISTENA CALCIO A 5	- CATAFORIO C5 R.C.	3 - 4
REAL ARANGEA	- FANTASTIC FIVE SIDERNO	2 - 8
SENSATION PROFUMERIE C5	- DOMENICO SPORT	3 - 2

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/01/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - R			GIRONE B - 2 Giornata - R		
C5 CITTA DI RENDE	- SINCO BISIGNANO C5	4 - 0	PANTERE NERE CATANZARO	- NAUSICAA CALCIO A 5	7 - 5
FUTSAL CLUB FILADELFIA	- ROSSANO CENTRO STORICO C5	4 - 2	POLISPORTIVA CITTANOVA	- FUTSAL FORTUNA	5 - 1
GUARDIA CALCIO A5 2016	- FUTSAL MORELLI 15	4 - 0	ROCCELLETTA	- NATURAL FUTSAL	1 - 3
NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	- AMANTEA FUTSAL	6 - 2	SOVERATO FUTSAL	- VIRTUS SBS	11 - 4
ROGLIANESE CALCIO A 5	- BOSCOLANDIA	5 - 1	XENIUM	- FUTSAL SELES	6 - 5
			365ROCCELLA JONICA FUTSAL	- TRE COLLI FUTSALCATANZARO	4 - 4

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/01/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (recupero)

GIRONE B - 4 Giornata - A		
CITTA DI FIORE C5	- GIOVE	6 - 0 GST

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/01/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE E - 7 Giornata - A		
OLIMPIA 2000	- GALLINESE DL	5 - 5
REAL ARANGEA	- CATAFORIO C5 R.C.	2 - 3
SOCCER ACCADEMY	- REGGIO SPORTING CLUB	7 - 0

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/01/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A		
ACADEMY CROTONE	- BOCA NUOVA MELITO ADMO	6 - 0 GST
(1) NAUSICAA CALCIO A 5	- REAL ARANGEA	5 - 3
(1) SPORTING CATANZARO LIDO	- REGGIO SPORTING CLUB	3 - 4
VIRTUS DIAMANTE	- ROSARNO WOMEN 2020	4 - 1

(1) - disputata il 30/01/2022

COPPA ITALIA FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/01/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 01 - 2 Giornata - R			GIRONE 02 - 2 Giornata - R		
PROMOSPORT	- VALLE DELL ESARO COSENZA	11 - 0	VIBONESE CALCIO S.R.L.	- BOCA NUOVA MELITO ADMO	3 - 0 GST

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 02.02.2022, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

DELIBERE

Gara del 16/ 1/2022 SCALEA CALCIO 1912 - GALLICO CATONA F.C.

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. del CR Calabria n. 90 del 20 gennaio 2022;

letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società A.S.D. GALLICO CATONA F.C.;

rilevato che la società A.S.D. GALLICO CATONA F.C. ha preannunciato ricorso in ordine alla gara in oggetto e che lo stesso è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito;

rilevato che è stata trasmessa copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale;

rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;

preso atto che è stata data comunicazione agli interessati della data di trattazione e pronuncia in ordine al ricorso, ai sensi dell'art. 67 del C.G.S.;

preso atto che la società U.S.D. Scalea 1912 non ha fatto pervenire, nei termini previsti, le proprie contro deduzioni;

letto il ricorso con il quale la società A.S.D. GALLICO CATONA F.C. ha chiesto al Giudice Sportivo Territoriale di dichiarare l'irregolarità della gara ... Omissis ... e, per l'effetto, disporre la ripetizione della stessa in quanto, alla data dell'incontro, il numero di calciatori indisponibili per motivi legati al Covid-19 rientrava in quello previsto dalle disposizioni in vigore e legittimava il rinvio della gara;

letta la documentazione allegata al ricorso, trasmessa dalla società ricorrente, dalla quale emerge:

- che in data 15 gennaio 2022 il presidente della società A.S.D. GALLICO CATONA F.C. ha comunicato al competente dipartimento dell'ASP di Reggio Calabria che un proprio calciatore era risultato positivo con test del 14/01/2022;

- che lo stesso giocatore si era allenato presso l'impianto sportivo di Gallico e durante la permanenza nello spogliatoio si erano trovati in contatto stretto con il giocatore altri cinque calciatori;

- che con la stessa nota il presidente della società, avendo in programma il giorno seguente (16/01/2022) la trasferta da Reggio Calabria a Scalea per la disputa della gara in oggetto, chiedeva all'ASP il più tempestivo intervento al fine di prevenire ed evitare ogni possibile forma di ulteriore contagio, a tutela della pubblica incolumità e contestualmente chiedeva il rinvio della gara;

- che il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale di Reggio Calabria con propria nota prot. n. 4916/SO2022 del 15/01/2022 ha comunicato alla società A.S.D. GALLICO CATONA F.C. le misure da adottare per i giocatori contatti stretti del calciatore risultato positivo ed in particolare: 1) misura dell'isolamento, con tampone da effettuare al settimo giorno se asintomatico o al decimo giorno in presenza di sintomi, per il calciatore risultato positivo in data 14/01/2022; 2) misura dell'isolamento per un calciatore risultato sintomatico e avendo questi già effettuato un tampone antigenico negativo, di ripetere il tampone al quinto giorno; 3) misura di autosorveglianza, per gli altri giocatori in quanto i suddetti soggetti hanno già effettuato le 3 dosi di vaccino;

- che nella suddetta nota prot. n. 4916/SO2022 l'ASP di Reggio Calabria ha tra l'altro segnalato che, ai sensi della circolare ministeriale n° 0060136 del 30/12/2021, per i Contatti stretti ad alto rischio ... Omissis ... Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5". E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

- che la società A.S.D. GALLICO CATONA F.C. sussistendo per i predetti tesserati l'obbligo di utilizzo di mascherina tipo FFP2 per almeno dieci giorni, imposto con apposito provvedimento, ha ritenuto che gli stessi non potessero essere considerati disponibili alla disputa dell'incontro e, pertanto, da comprendere nel novero dei tesserati indisponibili legittimando dunque la richiesta di rinvio della gara, per motivi legati al COVID-19, in quanto il numero dei tesserati indisponibili (sei) alla data della disputa della gara stessa (16.01.2022) era superiore al minimo richiesto dal protocollo sanitario in vigore (cinque);

Considerato:

- che è necessario determinarsi in ordine alla mancata disputa della gara, senza sindacare in merito al provvedimento dell'Azienda Sanitari di Reggio Calabria da eseguirsi pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento statale;

- che dall'esame della documentazione non risultano sussistere le condizioni previste dalle indicazioni generali, in quanto il numero di calciatori risultati positivi al COVID-19 alla data dell'incontro era inferiore a quello previsto dalle normative vigenti di cui al protocollo di prevenzione adottato dalla FIGC e da quanto disposto ai punti 5) e 6) dalla circolare CR Calabria allegata al C.U. n. 23 del 13/09/2021 dove è previsto che In caso di un numero di calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 superiore a n. (cinque) unità ed anche nell'ipotesi in cui, invece, su n. 3 (tre) calciatori risultati positivi al virus SARS-CoV-2 ci siano più di n. 1 portiere o siano tutti e 3 (tre) under e cioè calciatori nati negli anni 2001,2002,2003 e successivi ovvero. Qualora, dopo il relativo periodo di isolamento/quarantena previsto per i calciatori interessati, il numero degli stessi contenuto nell'elenco depositato superi il numero di 5 (cinque) la Società potrà procedere alla richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva. Non saranno considerati nel computo del numero di calciatori superiori a n. 5 (cinque), ai fini della richiesta di rinvio, i casi positivi che riguardano quelli inseriti nell'elenco comunicato al Comitato Regionale Calabria da meno di 10 giorni;

- che in particolare il numero di calciatori positivi alla data dell'incontro era complessivamente di due, di cui uno sottoposto ad isolamento ed uno sottoposto a quarantena, mentre per i quattro calciatori considerati ad alto rischio nessuna positività è stata riscontrata prima del 16.01.2022, giorno previsto per lo svolgimento della gara, e per i quali il competente Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Reggio Calabria con la propria nota prot. n. 4916/SO2022 del 15/01/2022 ha prescritto la misura dell'auto-sorveglianza con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso e comunque con scadenza del termine di auto sorveglianza al quinto giorno dunque non escludendo la possibilità che, una volta isolate le accertate positività, gli stessi raggiungessero con il resto della squadra la sede dell'incontro in totale sicurezza del gruppo squadra, adottate tutte le cautele nel rispetto dei protocolli e secondo l'ordinaria diligenza;

- che le disposizioni emanate dal Governo con le "linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere aggiornato al 10.01.2022", prevedono che - omissis " Non è necessario utilizzare la mascherina durante lo svolgimento di attività sportiva, anche di livello amatoriale all'aperto" omissis " sono state ribadite e confermate a seguito di parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico in data 14.01.2022 con la circolare del Ministero della Salute del 18.01.2022 avente ad oggetto "indicazioni per garantire il corretto svolgimento delle competizioni sportive".

Ritenuto tuttavia che la condotta sopra riportata della società A.S.D GALLICO CATONA F.C. è stata determinata da motivi di particolare valore morale e sociale e che pertanto il mancato svolgimento della gara non può considerarsi alla stregua di una vera propria rinuncia, attenuandone così l'entità della sanzione da irrogare;

Visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e gli articoli 10 e 13 del del C.G.S.

Delibera

- 1) infliggere alla società A.S.D. GALLICO CATONA F.C. la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3;
- 2) penalizzare la società A.S.D. GALLICO CATONA F.C. di UN (1) punto in classifica;
- 3) incamerare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva versato dalla società A.S.D. GALLICO CATONA F.C.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 30/ 1/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/ 2/2022

BRUZZE DOMENICO

(BOVALINESE 1911)

per entrata abusiva in campo e proteste durante la gara.

MASSAGGIATORI**SQUALIFICA FINO AL 2/ 3/2022**

D ANGELIS EMILIANO ANTONI (LOCRI 1909)

per avere spintonato un calciatore avversario mentre questi abbandonava il campo di gioco, rivolgendogli contestualmente frasi offensive.

ALLENATORI**SQUALIFICA PER DUE GIORNATE**

MANCINI RENATO (LOCRI 1909)

per comportamento non regolamentare e avere proferito frasi blasfeme durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

MANCINI RENATO (LOCRI 1909)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CARIDI ALESSANDRO (STILOMONASTERACE CALCIO)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

MARTINO ANTONIO (BOVALINESE 1911)

SEMAFORICO FRANCESCO (PAOLANA)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

DODARO LUIGI (LOCRI 1909)

STAROPOLI SAVERIO (SORIANO 2010)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARULLA GIOVANNI (GIOIOSA JONICA ASD)

MARTINEZ JUAN CRUZ (LOCRI 1909)

ONDO ANGOUE KEVIN (SCALEA CALCIO 1912)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

VITALE MICHELE (PAOLANA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

AIELLO VITTORIO (STILOMONASTERACE CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

ARANITI DOMENICO (BOCA NUOVA MELITO ADMO)

FOTI GIUSEPPE (BOCA NUOVA MELITO ADMO)

BALEANI NICOLAS OCTAVIO (BOVALINESE 1911)

SPITALE BRUNO (BOVALINESE 1911)

GAUDIO ANDREA (CITTA DI ACRÌ 2020)

CUCINOTTI DANILO (GALLICO CATONA F.C.)

DE NISI FABIO ROSARIO (PAOLANA)

GIAMPA PASQUALE (PAOLANA)

CHIARELLO COSTANTINO (SORIANO 2010)

AMMONIZIONE (II INFR)

MAZZONE MICHELE (BOVALINESE 1911)

FIGLIOMENI FRANCESCO (ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)

LUCA GIOVANNI (LOCRI 1909)

PRETE ALESSANDRO (MORRONE)

SOWE ALIEU (ROCCELLA)

ALDERETE JONATAN EMANUEL (SORIANO 2010)

DE MARCO GIUSEPPE (SORIANO 2010)

AMMONIZIONE (I INFR)

OLIVIERI ANTONIO (CITTA DI ACRÌ 2020)

STORNAIUOLO FRANCESCO (CITTA DI ACRÌ 2020)

DE BUENO AMADEO LADISLAO (COTRONEICACCURI)

CATALANO ALESSANDRO (GALLICO CATONA F.C.)

COLUCCIO ANDREA (ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)

MARTINO SALVATORE (ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)

NOVO EMMANUEL (PAOLANA)

ANGIO PASQUALE (ROCCELLA)

RHFIR ZACCARIA (ROCCELLA)

CAMPIONATO PROMOZIONE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 26/ 1/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GAUDIO FRANCESCO (SCANDALE)

AMMONIZIONE (III INFR)

DE ROSA MARIO (DIGESSE PRAIATORTORA) TROZZO ANTONIO (DIGESSE PRAIATORTORA)

AMMONIZIONE (I INFR)

CERSOSIMO SILVANO (DIGESSE PRAIATORTORA)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 29/ 1/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FAVA GIUSEPPEANTONIO (RAVAGNESE CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GALLETTA DANIELE (BRANCALEONE) MORABITO PIETRO (BRANCALEONE)
PASSAFARO VELIO (CARAFFA) GULLI ANDREASALVATORE (RAVAGNESE CALCIO)
MANGANO CARLO (RAVAGNESE CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TRIMBOLI PASQUALE (BRANCALEONE)

AMMONIZIONE (III INFR)

RUBERTA IVAN (BRANCALEONE) IDONE FILIPPO (COMPRESORIO ARCHI CALCIO)
IENCO ROCCO (SPORTING CATANZARO LIDO)

AMMONIZIONE (II INFR)

MARINO FRANCESCO (BORGIO GRECANICO APS ETS) GALLETTA SIMONE (BRANCALEONE)
BENINCASA SERGIO (CARAFFA) FALCONE PAOLO (COMPRESORIO ARCHI CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CANDITO GABRIELE (BORGIO GRECANICO APS ETS) IRASTORZA GONZALO (BORGIO GRECANICO APS ETS)
BARBERIO DANILO FRANCESC (CARAFFA) COLO ANDREA (RAVAGNESE CALCIO)
COSTANTINO GIUSEPPE (SPORTING CATANZARO LIDO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 30/ 1/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 300,00 ATLETICO MAIDA

per mancata presenza del medico sociale e dell'ambulanza a bordo campo tanto da costringere l'arbitro a sospendere la gara, per circa 20 minuti ,in quanto a causa di uno scontro di gioco restavano infortunati due giocatori.

€ 150,00 GIOIESE 1918

Per avere, propri sostenitori, a fine gara, lanciato oggetti e bottiglie di acqua all'indirizzo degli avversari, senza conseguenze.

DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 6/2022**

GALLO FRANCESCO (CUTRO)

Per avere, durante la gara, a seguito del provvedimento di espulsione per proteste, rivolto parole offensive e gravemente minacciose all'indirizzo dell'arbitro. A fine gara entrava sul terreno di gioco "per aggredire la terna arbitrale cercando di andare in contatto" con uno degli Assistenti Arbitrali non permettendogli di rientrare negli spogliatoi. Lo stesso rivolgeva parole offensive e minacciose all'arbitro mentre abbandonava l'impianto sportivo.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/ 4/2022

SCOFANO GENNARO (DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)

Per entrata abusiva in campo ed atto di violenza contro un giocatore avversario durante la gara.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/ 2/2022

MANFREDA ANTONIO (CUTRO)

Per aver rivolto parole offensive all'indirizzo di uno degli Assistenti Arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BELLOCCO GIUSEPPE (CINQUEFRONDESE)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

MASSAGGIATORI**SQUALIFICA FINO AL 23/ 2/2022**

ROMEO AURELIO (BAGNARESE)

Per comportamento irrispettoso nei confronti di uno degli Assistenti Arbitrali durante la gara.

ALLENATORI**AMMONIZIONE (III INFR)**

PERNA GIUSEPPE (CINQUEFRONDESE)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (II INFR)

PIRILLO FABRIZIO (CITTA AMANTEA 1927)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

FALDUTO ANTONINO (SAN GAETANO CATANOSO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

MICIELI EUGENIO (V.E. RENDE)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

TAVERNITI ANTONINO (BAGNARESE)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

GUEYE MOUHAMED (BAGNARESE)

CUTANO VINCENZO (CINQUEFRONDESE)

CRITELLI YOSEPH (GARIBALDINA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SESTI GIANLUCA (CITTA AMANTEA 1927)

FRIJIO FRANCESCO (CUTRO)

GALLO MARIO (DIGIESE PRAIATORTORA)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

CRUPI ANTONIO	(BAGNARESE)	PRINCIPATO LUIGI	(DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)
SINOPOLI EMANUELE	(GARIBALDINA)	STILLITANO DOMENICO	(GIOIESE 1918)
NOCERA CHRISTIAN	(SAN GAETANO CATANOSO)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

MORELLI FRANCESCO	(ATLETICO MAIDA)
-------------------	------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GATTO LUIGI	(ATLETICO MAIDA)	GUZZO BONIFACIO SIMONE	(CAMPORA)
CUTANO VINCENZO	(CINQUEFRONDESE)	PAPARATTI LIVIO	(CINQUEFRONDESE)
DE PASCALE EDOARDO	(CITTA AMANTEA 1927)	TRINGALI GIUSEPPE	(CITTA AMANTEA 1927)
TROZZO ANTONIO	(DIGIESE PRAIATORTORA)	VODANOVICH IGNACIO JAVIER	(DIGIESE PRAIATORTORA)
CARDAMONE JACOPO	(GARIBALDINA)	SPOLETI MICHELANGELO	(MELICUCCO CALCIO)
MUSCATELLO ROSARIO STEFANO	(REAL FONDO GESU CROTONE)		

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MILETTA SIMONE	(CUTRO)	MASCARO ALESSANDRO	(PROMOSPORT)
LONETTI GIUSEPPE IMMACO	(REAL FONDO GESU CROTONE)		

AMMONIZIONE (VII INFR)

ZIZZA GIULIO	(REAL FONDO GESU CROTONE)	CASACCHIA FRANCESCO	(ROSSANESE)
RUFFOLO DAVIDE	(V.E. RENDE)		

AMMONIZIONE (VI INFR)

GENTILE LUCA	(CAMPORA)	LA BANCA STEFANO	(S.S. TREBISACCE)
--------------	-----------	------------------	-------------------

AMMONIZIONE (III INFR)

SCALESE ANTONIO	(ATLETICO MAIDA)	CARUSO SIMONE	(BAGNARESE)
CHIANELLO GIUSEPPE	(CAMPORA)	FERRARO GIUSEPPE	(CINQUEFRONDESE)
LA TORRE ANTONIO	(COMPENS. CAPO VATICANO)	SINOPOLI ANTONIO PIO	(CUTRO)
STRAFACE LUCANTONIO	(DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)	SIMONETTI FRANCESCO	(ROMBIOLESE)
CASACCHIA ALESSANDRO	(ROSSANESE)	TUCCI SIMONE	(S.S. TREBISACCE)
STRANGES NICCOLO	(SAN FILI 1926)	FULCO ROBERTO	(SAN GAETANO CATANOSO)

AMMONIZIONE (II INFR)

LANZO PIERFRANCESCO	(ATLETICO MAIDA)	DIE SUCCESS BADISON	(BAGNARESE)
MENTO ALESSIO	(BAGNARESE)	IORIO DOMENICO	(CAMPORA)
PIERRI CHRISTIAN	(CAMPORA)	MOUMEN TARIK	(CINQUEFRONDESE)
DE LUCA SAMUELE	(CITTA AMANTEA 1927)	TRAORE SERGE	(COMPENS. CAPO VATICANO)
SANCHEZ LOESI VALENTIN	(GIOIESE 1918)	MACRI LUCA	(REAL FONDO GESU CROTONE)
IANNELLO ALESSIO	(ROMBIOLESE)	ARCIDIACO ANTONINO	(SAN GAETANO CATANOSO)

AMMONIZIONE (I INFR)

ANTONAZZO LUIGI	(AFRICO)	FUDA ANTONIO	(AFRICO)
ROJAS RAMIRO ALEJANDR	(BAGNARESE)	PRAINO NICOLAS DOMENIC	(CASSANO SYBARIS)
MALUCCIO SALVATORE	(COMPENS. CAPO VATICANO)	MANZANARES EZEQUIEL	(COMPENS. CAPO VATICANO)
FRIJIO FRANCESCO	(CUTRO)	LEROSE SALVATORE	(CUTRO)
IANNI VITTORIO	(GARIBALDINA)	GOMEZ DANIEL ALBERTO	(MELICUCCO CALCIO)
MANDARANO NICOLA	(PROMOSPORT)	BUSIU BOGDAN VALERIAN	(ROMBIOLESE)
MARANO ANDREA	(ROSSANESE)	LOMBISANI PASQUALE	(S.S. TREBISACCE)

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 29/ 1/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

COSTA TOMMASO (SIDERNO 1911)
Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NOBILE DOMENICO (ARDORE) MANCINA ANTONIO (STELLE AZZURRE SILANA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GANGEMI ROSARIO (S.CRISTINA) COSTA GIAMPIETRO (SIDERNO 1911)
FELICETTI MATTEO (STELLE AZZURRE SILANA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MILETO ANDREA (NUOVO POLISTENA CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

PUCCINELLI ADRIANO (PRO PELLARO) FUDA DOMENICO (SIDERNO 1911)
FUDA MARIO (SIDERNO 1911) BENINCASA DOMENICO (STELLE AZZURRE SILANA)

AMMONIZIONE (II INFR)

GIANNINI CLAUDIO (ATLETICO ROGLIANO 2018) ROMEO FRANCESCO (BIANCO)
PARASPORO OTTAVIO (PALIZZI CALCIO) DE CREA GREGORIO (S.CRISTINA)
EPIFANIO FRANCESCO JOSEM (S.CRISTINA) LUPPINO SAVERIO (VILLESE 1946)
SEYDI AMADOU (VILLESE 1946)

AMMONIZIONE (I INFR)

FAVASULI SANTORO (ARDORE) FRANCONI DOMENICO (PALIZZI CALCIO)
BARBERA FRANCESCO (PALMESE A.S.D.) COMMISSO ANTONIO (SIDERNO 1911)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 30/ 1/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/ 2/2022

MENNITI ETTORE (BADOLATO)
Per comportamento non regolamentare durante la gara(doppia ammonizione).

AMMONIZIONE (I INFR)

CURCIO ANTONIO (CITTA DI APRIGLIANO)
Per comportamento non regolamentare durante la gara.
BROGNO ANTONIO (KRATOS BISIGNANO)
Per comportamento non regolamentare durante la gara.

ALLENATORI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

PIGNATARO ANDREA (SOCCER MONTALTO)
Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (III INFR)

LANCIANO PIERO (PRASAR)
Per comportamento non regolamentare durante la gara.
DE FILIPPIS PIERLUIGI (REAL PIZZO)
Per comportamento non regolamentare durante la gara.
FERRARA FABIO (RIVIERA DEI CEDRI)
Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.
COPPOLA MICHELE (TAURIANOVA ACADEMY)
Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

SQUILLACE GIANPIERO (BADOLATO)
Per comportamento non regolamentare durante la gara.
RASO DOMENICO (KRATOS BISIGNANO)
Per comportamento non regolamentare durante la gara.
CAMBREA MASSIMILIANO (SAINT MICHEL)
Per comportamento non regolamentare durante la gara.

ASSISTENTE ARBITRO**SQUALIFICA FINO AL 23/ 2/2022**

LEUZZI ANDREA (BADOLATO)
Per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

CANNATARO LUIGI (UNIONE SPORTIVA MARANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DUSHKU HERMES (ATLETICO SELLIA MARINA)	SPERANZA VINCENZO (BISIGNANO)
DACRI JONNY (LUZZESE 1965)	NICOLETTI PIERO (MANGONE CALCIO)
CANCELLIERI ALESSANDRO (PRASAR)	SISCA SALVATORE (REAL PIZZO)
COMITO CRISTIAN (ROCCA DI NETO 1966)	MERCURIO ALESSIO (SAINT MICHEL)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

LONGO FRANCESCO (FUSCALDO CALCIO 1973)
Perchè, in qualità di raccattapalle, si comportava in maniera scorretta nei confronti di un giocatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

JALLOW BUBA (ATLETICO SAN LUCIDO)	SPADA FRANCESCO (ATLETICO SAN LUCIDO)
SGAMBELLURI ANTHONY (BADOLATO)	CARBONE ALESSANDRO (DELIESE)
FUSARO ANGELO (LUZZESE 1965)	FARACO DAVIDE (MIRTO CROSLIA)
GAGLIARDE PASQUALE (RANGERS CORIGLIANO)	GALLO FRANCESCO (RANGERS CORIGLIANO)
ANNONE ANTONIO (REAL MONTALTO CALCIO)	PAGANO MARCELLO (RIVIERA DEI CEDRI)
BIAGI DAVIDE (ROCCA DI NETO 1966)	MERCURIO DOMENICO (SAINT MICHEL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DURANTE GREGORIO (ATLETICO SELLIA MARINA)	DELUCA NICOLO (BIVONGI PAZZANO 1968)
FILIPPONE FERNANDO (BORGIA 2007)	MAIDA ANDREA (CHIARAVALLE CALCIO)
LAMBERTI GIUSEPPE MARIA (CITTA DI CIRO MARINA)	CASTIGLIONE CLAUDIO (CS LAZZARO 1974)
MICELI ROBERTO (FUSCALDO CALCIO 1973)	LIRANGI LUIGI FRANCESCO (LUZZESE 1965)
SPEZZANO ALESSANDRO (LUZZESE 1965)	RUSSO LORENZO (MANGONE CALCIO)
VACCARO GASPARE (MANGONE CALCIO)	VENA ELIA (MANGONE CALCIO)
CORIGLIANO LUIGI (ROCCA DI NETO 1966)	MONTELEONE ANTONIO (SAN CALOGERO CALIMERA)
TERRANOVA GIUSEPPE (UNIONE SPORTIVA MARANO)	

AMMONIZIONE (VIII INFR)

ROMANO MAXIMILLIAN (TAURIANOVA ACADEMY)

AMMONIZIONE (VII INFR)

IOVANE FRANCESCO (S.MAURO MARCHESATO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CONIDI LEONARDO (ACADEMY GIRIFALCO)	PALAI ANTONIO (ACADEMY GIRIFALCO)
DACRI JONNY (LUZZESE 1965)	

AMMONIZIONE (III INFR)

DE FRANCO MASSIMILIANO (A.C. SCILLESE 2012)	MARCHESE DANIELE (ATLETICO SAN LUCIDO)
BIAMONTE VALERIO LORENZO (ATLETICO SELLIA MARINA)	PAPARO GIUSEPPE (BADOLATO)
FRANCO ADOLFO (BIVONGI PAZZANO 1968)	KAMARA ADIKALIE (BIVONGI PAZZANO 1968)
DONNINI ANTONIO (CERVA)	PRINCIPE ALFONSO (CITTA DI APRIGLIANO)
MANE INSA (CITTA DI CIRO MARINA)	CROCCO EMANUELE (FUSCALDO CALCIO 1973)
DI LUCA FEDELE (GEPPI NETTI)	RITACCO MARCO (KRATOS BISIGNANO)
FRANCO GIACOMO (MAGISANO)	VERRE GABRIEL (NUOVA VALLE)
BONANNO FABIO (POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)	LAMIRATA ANDREA (REAL MONTALTO CALCIO)
TIUTIU CORNEL (REAL SANT AGATA)	ARCURI GRAZIANO (RIVIERA DEI CEDRI)
AMORUSO NATALE (ROCCA DI NETO 1966)	BRASACCHIO FRANCESCO GIOVA (ROCCA DI NETO 1966)
LONGO VINCENZO (UNIONE SPORTIVA MARANO)	

AMMONIZIONE (II INFR)

BAVILA ANTONIO (AMENDOLARA)	CROCCO NICOLA FRANCESC (AMENDOLARA)
FIORINZA PASQUALE DYLAN (BADOLATO)	PULTRONE FLAVIO (BADOLATO)
NARDA SAMUELE (BORGIA 2007)	IDANOSA BRIGHT (BRUTIUM COSENZA)
SCARLATO SERAFINO (BRUTIUM COSENZA)	TENUTA FRANCESCO (BRUTIUM COSENZA)
ALTOMARE WALTER (CITTA DI APRIGLIANO)	LUCCHETTA MATTEO (CITTA DI APRIGLIANO)
MERENDA MIRCO (CITTA DI APRIGLIANO)	MAIO FABRIZIO (FUSCALDO CALCIO 1973)
INFUSINO GAETANO (MESORACA CALCIO)	PUGLIESE PASQUALE MATTEO (MIRTO CROSLIA)
GALLO VINCENZO (NICOTERA)	BENTIVEDO CARMINE OTTAVIO (ORESTE ANGOTTI)
ROTUNDO SIMONE (PRASAR)	PANUCCIO CRISTIAN (REAL PIZZO)
DONATO GIULIANO (REAL SANT AGATA)	COMITO CRISTIAN (ROCCA DI NETO 1966)
MILANO SALVATORE (S.MAURO MARCHESATO)	CAPRIA SALVATORE ANTON (SAINT MICHEL)
PALUMBO SALVATORE (SAINT MICHEL)	VIZZARI ALBERTO (TAURIANOVA ACADEMY)
CANNATARO LUIGI (UNIONE SPORTIVA MARANO)	D ANGELO LUCA (UNIONE SPORTIVA MARANO)
COLOSIMO FRANCESCO (VIGOR 1919)	

AMMONIZIONE (I INFR)

CIMAROSA GIUSEPPE (A.C. SCILLESE 2012)	CALOMINO CLAUDIO (ATLETICO SAN LUCIDO)
BATTISTA DOMENICO (ATLETICO SELLIA MARINA)	REALE GIULIO (BISIGNANO)
MANO DANIELE (BORGIA 2007)	PILO SAVERIO (BORGIA 2007)
RUGGIERO PIETRO (BORGIA 2007)	SOHNA SANA (BORGIA 2007)
BRIZZI EMILIO (CERVA)	LOMBARDI GIUSEPPE (CHIARAVALLE CALCIO)
PERRI LUCA (CITTA DI APRIGLIANO)	BARBERI DOMENICO (CITTA DI CIRO MARINA)
RUSSO SALVATORE LUIGI (CITTA DI CIRO MARINA)	DEMASI NICOLA (CITTA DI GUARDAVALLE 1975)
SURACE FILIPPO (CITTA DI GUARDAVALLE 1975)	GOGIDZE ALEKSI (CS LAZZARO 1974)
LICASTRO GIAMPIERO (DELIESE)	GRECO FRANCESCO (FUSCALDO CALCIO 1973)
MAIO GIUSEPPE (FUSCALDO CALCIO 1973)	FIORINZA FRANCESCO (GEPPI NETTI)
PACE KRISTIAN (GEPPI NETTI)	COVELLI LUCA (LUZZESE 1965)
DE CICCO BIAGIO (MANGONE CALCIO)	VESCIO ANTONIO (MESORACA CALCIO)
COFONE DANIELE (NEW ACADEMY SG)	PALUMBO PIERLUIGI (NEW ACADEMY SG)
PULEO GIANLUCA ANTON (PINO DONATO TAVERNA)	MANES WILLIAM (REAL MONTALTO CALCIO)
LUCIA GIANLUCA (REAL PIZZO)	PALUMBO IVAN (REAL MONTALTO CALCIO)
GRASSO MICHELE (RIVIERA DEI CEDRI)	LENTINI GIUSEPPE (RIVIERA DEI CEDRI)
MERCURIO DOMENICO (SAINT MICHEL)	MOLLO GIANLUCA (SAINT MICHEL)
BONGIOVANNI ANTONIO (TAURIANOVA ACADEMY)	CROCETTI FLAVIO AMEDEO (TAURIANOVA ACADEMY)
GIOVINAZZO DENNIS (TAURIANOVA ACADEMY)	MELIDONA DOMENICO LUCA (TAURIANOVA ACADEMY)
MUSTICA VINCENZO (TAURIANOVA ACADEMY)	

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 29/ 1/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 9/ 2/2022

PANARO SALVATORE (DOMENICO SPORT)

Per proteste all'indirizzo dell'arbitro a fine gara.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

SPANO MICHELANGELO (POLISTENA CALCIO A 5)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

POLITI FORTUNATO (REGGIO SPORTING CLUB)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CHIAPPETTA FRANCESCO (DOMENICO SPORT)

TARSILIA GIOVANNI MARCO (REAL ARANGEA)

JERVASI FABIO (SENSATION PROFUMERIE C5)

MOLINARO LUCA (DOMENICO SPORT)

DENARDI NATAN (REGGIO SPORTING CLUB)

PELLEGRINO MATTEO (SENSATION PROFUMERIE C5)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SIMARI CRISTIAN (CITTA DI FIORE C5)

DASCOLA GIOVANNI MARCO (REGGIO SPORTING CLUB)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MOSCA REMO BENITO (CITTA DI FIORE C5)

AMMONIZIONE (III INFR)

CHIAPPETTA ALESSANDRO (DOMENICO SPORT)

LONGO GIUSEPPE (SENSATION PROFUMERIE C5)

CHIAPPETTA GIOVANNI (DOMENICO SPORT)

AMMONIZIONE (II INFR)

CAPICOTTO MARIO (BLINGINK SOVERATO C5)

CHIAPPETTA RAFFAELE (DOMENICO SPORT)

ARCURI FABIO (FUTSAL KROTON)

PLUTINO GIUSEPPE (GALLINESE DL)

OLIVA VINCENZO (POLISTENA CALCIO A 5)

PELLEGRINO GIANLUCA (SENSATION PROFUMERIE C5)

CILIONE GIUSEPPE (CATAFORIO C5 R.C.)

BALDISSARRO FRANCESCO (FANTASTIC FIVE SIDERNO)

BASILE ANTONIO (FUTSAL KROTON)

BORGESE GIOVANNI (POLISTENA CALCIO A 5)

CANTARELLA GIOVANNI (REAL ARANGEA)

AMMONIZIONE (I INFR)

CASILE PIETRO (C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5)

CERALDI GIANFRANCO (DOMENICO SPORT)

PUPA FRANCESCO (FUTSAL KROTON)

MALARA FABIO (REGGIO SPORTING CLUB)

PRATICO LUCIANO (C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5)

LAUDARI SALVATORE (FUTSAL KROTON)

SURACI ANDREA (REAL ARANGEA)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 29/ 1/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (II INFR)

MARANO PAOLO (AMANTEA FUTSAL)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

PORCO FRANCO JUNIOR (AMANTEA FUTSAL)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FERA ALDO (AMANTEA FUTSAL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LIBRANDI GIANBATTISTA (ROSSANO CENTRO STORICO C5)

CHIARAVALLI DOMENICO (SOVERATO FUTSAL)

MORELLO FRANCESCO

(ROSSANO CENTRO STORICO C5)

VALLELUNGA MICHELE

(VIRTUS SBS)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GIAMPA GIUSEPPE (FUTSAL CLUB FILADELFIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BRANCA ERNESTOALEX (XENIUM)

FRASCA FRANCESCO GIUSE

(365ROCCELLA JONICA FUTSAL)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MANNELLA SALVATORE (VIRTUS SBS)

VILONE BRUNO GIUSEPPE

(VIRTUS SBS)

AMMONIZIONE (III INFR)

LUPINACCI ANDREA (FUTSAL MORELLI 15)

SCARNA ANTONIO (GUARDIA CALCIO A5 2016)

STRAFACE LUIGI (SINCO BISIGNANO C5)

IERVASI DANILO

(FUTSAL SELES)

BIANCO GIUSEPPE

(NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5)

SINOPOLI EMANUELE

(SOVERATO FUTSAL)

AMMONIZIONE (II INFR)

CAMPANARO GIOVANNI (BOSCOLANDIA)

VALLONE QUINTINO (C5 CITTA DI RENDE)

MONTEROSSO CRISTIAN (NATURAL FUTSAL)

PETA MARCO (ROCCELLETTA)

GALLO MARIO

(C5 CITTA DI RENDE)

NISTICO ANDREA

(FUTSAL FORTUNA)

SORRENTI MASSIMO

(POLISPORTIVA CITTANOVA)

SCALISE MICHELE

(ROSSANO CENTRO STORICO C5)

AMMONIZIONE (I INFR)

CHIUSO DAVIDE (AMANTEA FUTSAL)

DASTOLI ALESSANDRO (FUTSAL CLUB FILADELFIA)

LAMBRE FRANCESCO (FUTSAL MORELLI 15)

CASTANO CHRISTIAN (NAUSICAA CALCIO A 5)

D ALESSANDRO VINCENZO (SINCO BISIGNANO C5)

SCOLARO VINCENZO (TRE COLLI FUTSALCATANZARO)

ARLOTTA GIOVANNI

(C5 CITTA DI RENDE)

DE CARIO SIMONE

(FUTSAL CLUB FILADELFIA)

MIDAGLIA ALESSANDRO

(GUARDIA CALCIO A5 2016)

MAMMOLA ANDREA

(POLISPORTIVA CITTANOVA)

MAIURI ANTONIO

(SINCO BISIGNANO C5)

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

DELIBERE

Gara del 30/ 1/2022 CITTA DI FIORE C5 - GIOVE

Il Giudice Sportivo territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società ASD Giove;

Visto l'art. 53 delle N.O.I.F., e gli articoli 8 e 10 del C.G.S.

Delibera

- 1) infliggere alla società ASD GIOVE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6;
- 2) infliggere alla società ASD GIOVE l'ammenda di € 200,00 per prima rinuncia;
- 3) infliggere alla società ASD GIOVE la penalizzazione di un punto in classifica.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 31/ 1/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

BARBARO CARMELO	(CATAFORIO C5 R.C.)	MUSOLINO FELICE	(CATAFORIO C5 R.C.)
ARCUDI FRANCESCO	(GALLINESE DL)	FERRARO TOMMASO	(GALLINESE DL)
CRUPI GIUSEPPE SALVAT	(OLIMPIA 2000)	ERRIGO GABRIELE	(OLIMPIA 2000)
BELLOCCO GABRIELE	(REAL ARANGEA)	FANTI ANTONINO	(REAL ARANGEA)
LAGANA ANDREA	(REAL ARANGEA)		

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

DELIBERE

Gara del 29/ 1/2022 ACADEMY CROTONE - BOCA NUOVA MELITO ADMO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società ASD Boca Nuova Melito Admo;

Vista la documentazione trasmessa dalla società ASD Boca Nuova Melito Admo con la quale in data 28/01/2022 comunicava che, a seguito della guarigione dal Covid -19, quattro proprie atlete venivano rinviate da Sanitario preposto per l'idoneità agonistica a successiva visita medica in data 2 febbraio 2022;

che a tale mancata disponibilità si andava ad aggiungere quella di cinque atlete non vaccinate e pertanto non utilizzabili con la nuova normativa;

che veniva riscontrato nel gruppo squadra n. 1 soggetto positivo al COVID 19 che si aggiungeva a due calciatrici ancora positive al Covid 19;

che la società ASD Boca Nuova Melito Admo ha chiesto il riconoscimento della causa di forza maggiore per COVID-19; considerato che dall'esame degli atti non risultano sussistere le condizioni previste dalle indicazioni generali, di cui al protocollo FIGC, finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla circolare del Cr Calabria allegata al C.U. n.23 del 13.09.2021 per il rinvio della gara ad altra e successiva data;

Rilevato altresì che la richiesta della società ASD Boca Nuova Melito Admo per il riconoscimento della causa di forza maggiore è avvenuta in violazione dell'art. 55 comma 3 delle N.O.I.F. e art. 67 del C.G.S.;

Ritenuto tuttavia che la condotta sopra riportata della società ASD Boca Nuova Melito Admo è stata determinata da motivi di particolare valore morale e sociale e che pertanto il mancato svolgimento della gara non può considerarsi alla stregua di una vera e propria rinuncia, attenuandone così l'entità della sanzione da irrogare;

Visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e gli articoli 10 e 13 del C.G.S.

Delibera

- 1) infliggere alla società ASD BOCA NUOVA MELITO ADMO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6;
- 2) penalizzare la società ASD BOCA NUOVA MELITO ADMO di UN (1) punto in classifica.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 29/ 1/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

SANDRU ELENA ROXANA (ROSARNO WOMEN 2020)

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (I INFR)**

CAPANO ILENIA (VIRTUS DIAMANTE) MANDALITI ELEONORA (VIRTUS DIAMANTE)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 30/ 1/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/ 2/2022**

FASANO FRANCESCO (SPORTING CATANZARO LIDO)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro a fine gara.

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (I INFR)**

BIANCO LUCIA (SPORTING CATANZARO LIDO) FOLINO KATIA (SPORTING CATANZARO LIDO)
PULEO LUIGIA (SPORTING CATANZARO LIDO)

COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE

DELIBERE**Gara del 30/ 1/2022 VIBONESE CALCIO S.R.L. - BOCA NUOVA MELITO ADMO**

Il Giudice Sportivo territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società ASD BOCA NUOVA MELITO ADMO.

Visto l'art. 53 delle N.O.I.F., e gli articoli 8 e 10 del C.G.S. e C.U. numero 64 del 19.11.2021.

Delibera

- 1) infliggere alla società ASD BOCA NUOVA MELITO ADMO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 2) infliggere alla società ASD BOCA NUOVA MELITO ADMO l'ammenda di € 150,00 per rinuncia.
- 3) escludere la società ASD BOCA NUOVA MELITO ADMO dalla manifestazione.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 30/ 1/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

ARNONE ELEONORA (VALLE DELL'ESARO COSENZA)

CALCIATORI NON ESPULSI**I AMMONIZIONE DIFFIDA**

GIGLIOTTI ROSETTA (PROMOSPORT)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 17/02/2022.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 151/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 26 gennaio 2022;
- visto il C.U. n. 125/A del 26 novembre 2021, con il quale sono stati approvati i principi informativi degli statuti e dei Regolamenti di Lega;
- ravvisata la necessità di fornire alcuni chiarimenti alla disposizione transitoria riportata in calce all'allegato A) del C.U. n. 125/A del 26 novembre 2021, con riferimento alla sua applicazione per la Lega Nazionale Professionisti Serie B e per la Lega Nazionale Dilettanti;
- tenuto conto che la Lega Nazionale Professionisti Serie B, recependo sempre principi informativi della Federazione, ha da tempo strutturato la propria organizzazione interna avvalendosi del Consiglio Direttivo composto da 9 consiglieri, senza ricorrere alla figura dell'amministratore/consigliere delegato e, in questo quadriennio, neppure a quella del Comitato Esecutivo;
- tenuto conto che, alla luce della relazione del Commissario Straordinario della Lega Nazionale Dilettanti, i lavori sugli adeguamenti regolamentari richiesti con il mandato commissariale sono conclusi e pertanto si può procedere alla approvazione del nuovo regolamento di Lega e poi celebrare l'assemblea elettiva;
- considerato inoltre che, come più volte riferito in altre riunioni consiliari, nel corso dell'anno 2022 è prevedibile la calendarizzazione di una assemblea straordinaria della Federazione, per la revisione dello statuto Federale;
- tenuto conto che, all'esito di detta assemblea straordinaria, gli Statuti delle Leghe dovranno essere adeguati alle eventuali modifiche intervenute;
- considerato che la Lega Nazionale Dilettanti, per la molteplicità delle articolazioni territoriali e per evidenti ragioni di economia e organizzative legate anche alle sue dimensioni, ha l'oggettiva esigenza di celebrare un'unica assemblea straordinaria nel corso dell'anno, al fine di procedere ai necessari adeguamenti previsti dalla normativa federale;
- atteso che il mandato commissariale riguardante la Lega Nazionale Dilettanti si avvia al compimento e che, in considerazione delle peculiarità dimensionali ed organizzative di detta Lega, nonché delle ragioni di economia sopra ricordate, ogni adeguamento statutario potrà essere adottato in occasione della assemblea straordinaria da convocarsi dopo quella Federale;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha dato atto che

la disposizione transitoria riportata in calce all'allegato A) del C.U. n. 125/A del 26 novembre 2021 in relazione alla LNPN ed alla LND, trova la seguente applicazione:

Per la Lega Nazionale Professionisti di Serie B, a seguito di precedente recepimento dei principi informativi previsti per le Leghe con più di venti associate, resta consentita la facoltà di prevedere il numero massimo di 9 consiglieri nel Consiglio Direttivo ed è altresì concessa alla medesima Lega la facoltà di prevedere, tra i suoi organi, l'amministratore delegato/consigliere delegato o in alternativa ad essi il Comitato esecutivo. In caso di mancato esercizio di detta ultima facoltà, compete al Presidente di Lega la proposta di nomina del Direttore Generale/Segretario Generale della LNPN di cui all'art. 11 dei principi.

Per la Lega Nazionale Dilettanti si conferma il termine del 28 febbraio 2022 per l'adeguamento del Regolamento ai principi informativi approvati dal Consiglio Federale, allo Statuto federale, ad ogni norma di legge e del Coni, con adeguamenti statutari da adottarsi all'esito della assemblea straordinaria della FIGC. Resta altrettanto fermo, fino a diversa determinazione della FIGC, l'adeguamento delle Norme Procedurali per le assemblee della LND, già intervenuto con il C.U. n. 98/A del 21 ottobre 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GENNAIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 156/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 26 gennaio 2022;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 125/A del 4 dicembre 2020, che ha emanato il nuovo Regolamento FIGC Agenti Sportivi, ed il nuovo Regolamento disciplinare FIGC Agenti Sportivi;
- viste le modifiche intervenute al Regolamento CONI Agenti Sportivi pubblicato il 20 luglio 2021;
- vista l'emanazione del nuovo Regolamento disciplinare CONI Agenti Sportivi pubblicato il 20 luglio 2021;
- vista la circolare attuativa approvata con deliberazione n. 384 della Giunta Nazionale del CONI in data 18 novembre 2021, che ha definito le specifiche operative di funzionamento di alcuni istituti contenuti nel vigente Regolamento disciplinare CONI Agenti Sportivi;
- ritenuta la necessità di modificare il Regolamento FIGC Agenti Sportivi ed il relativo Regolamento disciplinare in conformità con le disposizioni dettate dal CONI;
- ritenuto altresì opportuno emanare il Codice di condotta professionale di cui all'art. 5, comma 9 del vigente Regolamento CONI Agenti Sportivi;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare il Regolamento FIGC Agenti Sportivi ed il Regolamento disciplinare FIGC Agenti Sportivi secondo i testi allegati sub A) e sub B) e di emanare il Codice di condotta professionale, secondo il testo allegato sub C).

Le modifiche di cui alla presente delibera hanno decorrenza dal 1° febbraio 2022.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° FEBBRAIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Regolamento Agenti Sportivi

PARTE I

CAPO I – PREMESSE

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020, delle Direttive europee 2005/36/CE e 2013/55/UE, dei decreti legislativi 13/2013 e 15/2016 ed in conformità al Regolamento CONI Agenti Sportivi e ai principi emanati in materia dalla *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA), disciplina lo svolgimento della professione regolamentata di agente sportivo abilitato ad operare nell'ambito della FIGC.

2. L'iscrizione al Registro federale è obbligatoria per tutti coloro che mettono in relazione due o più soggetti ai fini:

- i) della conclusione, del rinnovo o della risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica di calciatori tesserati presso la FIGC;
- ii) del trasferimento delle prestazioni sportive di calciatori professionisti presso altre società sportive;
- iii) del tesseramento di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni del presente Regolamento si intende per:

- a) «*Registro nazionale degli agenti sportivi*» o «*Registro nazionale*»: il Registro istituito presso il CONI, al quale devono essere iscritti tutti i soggetti abilitati che intendono svolgere l'attività di agente sportivo;
- b) «*professione regolamentata*»: quella il cui esercizio richiede il conseguimento di un diploma specifico, il superamento di esami particolari e/o l'iscrizione ad albi o registri professionali;
- c) «*misura compensativa*»: l'attività richiesta per il riconoscimento del titolo professionale abilitante all'esercizio di un'attività professionale conseguito in uno Stato membro dell'Unione europea, consistente, a scelta dell'interessato, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni;
- d) «*agente sportivo*»: il soggetto abilitato che in forza di un incarico redatto in forma scritta mette in relazione due o più parti ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2;
- e) «*agente sportivo stabilito*»: il soggetto abilitato a operare in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, avendo superato prove equipollenti a quelle previste in Italia, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2;
- f) «*agente sportivo domiciliato*»: il soggetto abilitato a operare in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, che non abbia superato prove equipollenti a quelle previste in Italia, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2, ovvero il soggetto abilitato a operare in uno Stato non membro dell'Unione europea, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2;
- g) «*Registro federale*»: il Registro istituito presso la FIGC al quale devono essere iscritti i soggetti abilitati che intendono svolgere l'attività di agente sportivo;
- h) «*titolo abilitativo nazionale*»: il titolo, avente carattere permanente, conseguito in Italia con il superamento dell'esame di abilitazione;
- i) «*titolo abilitativo unionale equipollente*»: il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo stabilito, con il superamento di prove equipollenti a quelle previste in Italia, che abilita a operare in altro Stato membro dell'Unione europea e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese;

- j) «*titolo abilitativo di vecchio ordinamento*»: il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo secondo le disposizioni della *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) prima del 31 marzo 2015;
- k) «*titolo abilitativo con riconoscimento soggetto a misure compensative*»: il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo in assenza di prove equipollenti a quelle previste in Italia, che abilita a operare all'estero;
- l) «*Commissione CONI agenti sportivi*»: organo collegiale istituito presso il CONI, cui sono attribuiti poteri di controllo, di vigilanza e sanzionatori;
- m) «*Commissione Federale Agenti Sportivi*»: organo collegiale istituito presso la FIGC;
- n) «*esame di abilitazione nazionale*»: esame articolato in una prova generale, da svolgersi presso il CONI, e in una prova speciale, da svolgersi presso la FIGC;
- o) «*prove equipollenti*»: esame di abilitazione svolto in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, inserito nella «*tabella di equipollenza*» deliberata dal CONI;
- p) «*tabella di equipollenza*»: tabella deliberata dal CONI, previa consultazione con le federazioni sportive nazionali professionistiche, che attesta l'equipollenza tra esame di abilitazione nazionale e prove sostenute in Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese;
- q) «*contratto di mandato*»: il contratto di rappresentanza stipulato in forma scritta tra un agente sportivo, da una parte, e una società sportiva o un calciatore, dall'altra, che rispetti i requisiti minimi previsti dal presente Regolamento.

2. Le disposizioni che fanno riferimento agli agenti sportivi sono applicabili anche agli agenti sportivi stabiliti e agli agenti sportivi domiciliati, in quanto compatibili.

CAPO II – IL REGISTRO FEDERALE DEGLI AGENTI SPORTIVI

Art. 3 – Il Registro federale degli Agenti Sportivi

1. Il Registro federale degli agenti sportivi si articola in:

- a) sezione agenti sportivi;
- b) sezione agenti sportivi stabiliti;
- c) sezione dei soggetti sottoposti a provvedimento di annotazione, secondo quanto stabilito dall'art. 21, comma 7 del presente Regolamento;
- d) elenco degli agenti sportivi sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata;
- e) elenco degli agenti sportivi che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile e diverso dalla censura;
- f) elenco degli agenti sportivi domiciliati;
- g) elenco degli agenti sportivi che necessitano di misure compensative;
- h) elenco degli agenti sportivi presso i quali svolgere la misura compensativa del tirocinio;
- i) elenco delle società di cui almeno il socio e legale rappresentante sia agente sportivo, con l'indicazione dei soli soci agenti sportivi, le quali organizzano l'attività in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del presente Regolamento.

2. Le sezioni e gli elenchi del Registro federale devono indicare:

- a) nome, cognome, genere, luogo e data di nascita, nazionalità, codice fiscale, residenza dell'iscritto, indirizzo di posta elettronica certificata, recapiti telefonici;
- b) data, numero e scadenza del certificato di avvenuta iscrizione al Registro federale o del certificato di avvenuto rinnovo dell'iscrizione al Registro federale;
- c) nel caso di attività organizzata in forma societaria attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali: nome, cognome, genere, luogo e data di nascita, nazionalità, codice fiscale, residenza, indirizzo di posta elettronica certificata, recapiti telefonici del legale rappresentante della società, nonché partita iva, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata e sede legale della società;
- d) eventuali provvedimenti disciplinari comminati dalla Commissione Federale Agenti Sportivi.

3. La Commissione Federale Agenti Sportivi comunica alla Commissione CONI Agenti Sportivi ogni variazione inerente ai dati degli iscritti entro dieci giorni dalla notizia della stessa.

4. Il Registro federale è consultabile sul sito istituzionale della FIGC.

Art. 4 – Requisiti soggettivi per l'iscrizione al Registro federale

1. Possono iscriversi e mantenere l'iscrizione al Registro federale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero di uno Stato non membro dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno;
- b) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o soggetto a procedura di liquidazione giudiziale, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell'esdebitazione;
- c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente;
- d) non avere riportato condanne, anche non definitive, per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio;
- e) non avere riportato condanne, anche non definitive, per il reato di frode sportiva di cui alla legge 401/1989 o per il reato di doping di cui all'art. 586 *bis* del codice penale;
- f) non avere riportato sanzioni di durata pari o superiore a due anni, o anche di durata inferiore se nell'ultimo quinquennio, per violazione di Norme Sportive Antidoping del CONI o di disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- g) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo;
- h) non avere riportato sanzioni disciplinari per violazione del divieto di scommesse;
- i) non avere a proprio carico sanzioni disciplinari in corso irrogate dalla FIGC ovvero di durata pari o superiore a cinque anni irrogate da altra federazione sportiva nazionale;
- j) non aver riportato, fatte salve le sanzioni per condotte di gioco, l'inibizione in ambito sportivo, negli ultimi tre anni, per un periodo anche complessivamente superiore a un anno;
- k) non avere riportato nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale la sanzione della preclusione o equivalente;
- l) non avere sanzioni in essere e non ancora completamente scontate nell'ambito della FIGC o di altra Federazione associata alla FIFA;
- m) nel caso di sanzioni pecuniarie riportate nell'ambito dell'ordinamento sportivo, aver esaurito i relativi pagamenti o essere comunque adempienti ad eventuali rateizzazioni;
- n) essere in possesso di titolo abilitativo (nazionale, unionale equipollente o di vecchio ordinamento);
- o) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dall'art. 16 del presente Regolamento;
- p) aver stipulato una polizza di rischio professionale a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione nel territorio italiano, con durata di almeno un anno ovvero per l'anno solare di cui all'iscrizione al Registro federale e contratta con una compagnia assicurativa con sede legale in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea;
- q) essere in regola con il pagamento dei diritti di segreteria di cui all'art. 5, comma 3, lett. a) del presente Regolamento;
- r) non essere sottoposti a provvedimenti di annotazione secondo quanto stabilito dall'art. 21, comma 7 del presente Regolamento.

Art. 5 – Modalità di iscrizione al Registro federale

1. L'iscrizione nel Registro federale, da formularsi su apposito modulo federale, può essere richiesta dal soggetto in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4.

2. Se l'attività di agente sportivo è organizzata in forma societaria attraverso la costituzione di una società, il legale rappresentante della stessa deve chiederne l'iscrizione nell'apposito elenco del Registro federale.

3. L'iscrizione al Registro federale è subordinata:

- a) al versamento dei diritti di segreteria pari a 500,00 euro (cinquecento/00), quale contributo per la copertura delle spese inerenti alle attività connesse alla tenuta e alla gestione del Registro;

- b) alla stipula della polizza di rischio professionale a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione nel territorio italiano, con durata almeno per l'anno solare in corso alla data della richiesta di iscrizione al Registro federale e contratta con una compagnia assicurativa con sede legale in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea.
4. L'agente sportivo deve depositare a corredo della domanda di iscrizione copia di documento di identità, in corso di validità, attestante la sua nazionalità.
5. Nel caso di conseguimento del titolo abilitativo unionale equipollente o di vecchio ordinamento, l'agente sportivo deve depositarne copia a corredo della domanda di iscrizione.
6. Con la domanda di iscrizione l'agente sportivo si impegna a rispettare le norme dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, della FIGC e della FIFA, anche laddove la propria attività sia organizzata in forma societaria ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento.
7. Con la domanda di iscrizione l'agente sportivo si impegna a riconoscere competenza, funzioni e poteri della Commissione Federale Agenti Sportivi, nonché a rispettare i provvedimenti disciplinari da essa adottati. Si impegna, altresì, a sottoscrivere il Codice di condotta professionale.
8. La Commissione Federale Agenti Sportivi provvede all'iscrizione al Registro federale entro venti giorni dall'istanza dell'interessato.
9. Nel caso di domanda incompleta o di necessità di chiarimenti, la Commissione Federale Agenti Sportivi invita il richiedente a produrre ogni ulteriore documento. In tal caso il termine di cui al precedente comma decorre nuovamente dal deposito dei documenti o chiarimenti richiesti.
10. All'atto dell'iscrizione, la Commissione Federale Agenti Sportivi rilascia all'agente sportivo apposito certificato di avvenuta iscrizione.
11. L'iscrizione al Registro federale ha validità limitata all'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), a partire dalla data di iscrizione da parte della Commissione Federale Agenti Sportivi.

Art. 6 – Rinnovo annuale dell'iscrizione al Registro federale

1. Entro il termine perentorio del 1° dicembre di ciascun anno, gli agenti sportivi che intendano continuare l'esercizio dell'attività per l'anno solare successivo, presentano alla Commissione Federale Agenti Sportivi un'istanza di rinnovo dell'iscrizione al Registro federale, da formalizzarsi su apposito modulo federale. Decorso il richiamato termine perentorio, l'interessato potrà presentare una nuova domanda di iscrizione al Registro federale, ai sensi del precedente art. 5.
2. Se l'attività di agente sportivo è organizzata in forma societaria attraverso la costituzione di una società, il legale rappresentante della stessa deve chiederne il rinnovo dell'iscrizione nell'apposito elenco del Registro federale.
3. Il rinnovo dell'iscrizione al Registro federale è subordinato:
- a) al versamento dei diritti di segreteria pari a 500,00 euro (cinquecento/00), quale contributo per la copertura delle spese inerenti alle attività connesse alla tenuta e alla gestione del Registro federale;
 - b) alla stipula della polizza di rischio professionale a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione nel territorio italiano, con durata almeno per l'anno solare di cui alla richiesta di rinnovo dell'iscrizione al Registro federale e contratta con una compagnia assicurativa con sede legale in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea.

4. La Commissione Federale Agenti Sportivi provvede al rinnovo entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza, rilasciando all'agente sportivo apposito certificato di avvenuto rinnovo dell'iscrizione. Il rinnovo dell'iscrizione ha validità per l'anno solare con decorrenza dal 1° gennaio successivo.

5. Con l'istanza di rinnovo, l'agente sportivo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, è tenuto a rendere nuovamente le dichiarazioni già rese all'atto della prima iscrizione al Registro federale.

Art. 7 – Cancellazione dal Registro federale

1. La cancellazione dal Registro federale è disposta con provvedimento della Commissione Federale Agenti Sportivi, nei seguenti casi:

- a) mancato rinnovo dell'iscrizione al Registro federale di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
- b) venir meno dei presupposti eventualmente richiesti dalla FIGC nell'esercizio della propria autonomia;
- c) richiesta dell'interessato;
- d) venir meno di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 4 o di una delle condizioni di cui all'art. 19, comma 2 del presente Regolamento;
- e) violazione dell'obbligo di aggiornamento di cui all'art. 14 del presente Regolamento;
- f) sopravvenienza di una causa di incompatibilità di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, lett. a), l'iscrizione al Registro federale ha validità sino al termine dell'anno solare in corso.

3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, lett. c), l'agente sportivo deve:

- a) presentare istanza alla Commissione Federale Agenti Sportivi;
- b) fornire prova che gli eventuali mandati in corso siano già scaduti o cessati.

4. Prima di assumere il provvedimento di cancellazione di cui al precedente comma 1, lett. b), d), e), f), la Commissione Federale Agenti Sportivi invia all'agente sportivo, una comunicazione contenente l'indicazione del termine perentorio di quindici giorni entro il quale l'agente sportivo può fornire chiarimenti o provare la regolarità della propria posizione.

5. Il provvedimento di cancellazione di cui al precedente comma 1, lett. b), d), e), f), ha effetto a far data dalla decisione della Commissione Federale Agenti Sportivi che sarà comunicata all'interessato.

6. La Commissione Federale Agenti Sportivi è tenuta a comunicare alla Commissione CONI Agenti Sportivi i provvedimenti di cancellazione adottati.

7. Avverso il provvedimento di cancellazione disposto dalla Commissione Federale Agenti Sportivi, per i casi previsti dal precedente comma 1, lett. b), d), e), f), è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. Il ricorso deve essere proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport – via posta elettronica certificata all'indirizzo indicato sul sito istituzionale del CONI – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione. La copia del ricorso deve essere trasmessa, a cura del ricorrente, alla Commissione Federale Agenti Sportivi. Il procedimento a seguito della cancellazione è disciplinato dall'art. 7, comma 4 del Regolamento CONI Agenti Sportivi.

8. Venute meno le cause di cancellazione, l'agente sportivo può presentare una nuova domanda di iscrizione al Registro federale. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, lett. e) l'agente sportivo non potrà presentare per l'anno solare in cui è disposta la cancellazione una nuova domanda di iscrizione.

CAPO III – LA COMMISSIONE FEDERALE AGENTI SPORTIVI

Art. 8 – Istituzione, composizione e funzionamento

1. E' istituita presso la FIGC, la Commissione Federale Agenti Sportivi (di seguito la "Commissione").

2. La Commissione è formata da sette componenti nominati dal Consiglio Federale, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Vice-Presidente.
3. La Commissione svolge la sua attività con l'assistenza di un segretario nominato dalla FIGC e dell'Ufficio federale all'uopo preposto.
4. La Commissione resta in carica quattro anni e non è rinnovabile per più di due volte. I componenti nominati nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza.
5. La Commissione si riunisce su convocazione del suo Presidente.
6. La Commissione è validamente costituita con la partecipazione della maggioranza dei componenti, di cui uno necessariamente il Presidente o il Vice-Presidente. E' ammessa la partecipazione dei componenti anche tramite videoconferenza o conferenza telefonica.
7. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o in sua assenza del Vice-Presidente.
8. In caso di particolare urgenza, il Presidente può adottare gli atti o i provvedimenti di competenza della Commissione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Art. 9 – Funzioni e poteri

1. La Commissione Federale Agenti Sportivi:
 - a) cura la tenuta e la gestione del Registro federale;
 - b) delibera le iscrizioni nel Registro federale dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 e delle condizioni di cui all'art.19 del presente Regolamento, assicurando l'uniformità dei criteri di valutazione;
 - c) delibera i rinnovi annuali dell'iscrizione al Registro federale alle condizioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
 - d) delibera le cancellazioni dal Registro federale nei casi previsti dall'art. 7 del presente Regolamento;
 - e) delibera, su richiesta dell'interessato, nel caso di cui all'art. 7, comma 5 del presente Regolamento, la nuova iscrizione nel Registro federale;
 - f) adotta i provvedimenti sanzionatori secondo quanto definito dall'art. 20 del presente Regolamento;
 - g) delibera la revoca della sospensione quando rileva il venir meno delle condizioni che avevano determinato l'adozione del provvedimento;
 - h) definisce il programma di esame della prova speciale prevista dall'art. 11 del presente Regolamento;
 - i) predispose il bando per la prova speciale, contenente la data e la sede di svolgimento, i requisiti di ammissione e gli argomenti di esame, e ne cura la pubblicazione;
 - j) esclude dalla prova speciale i candidati che non sono in possesso dei requisiti prescritti;
 - k) definisce i programmi dei corsi di aggiornamento di cui all'art. 14 del presente Regolamento;
 - l) provvede all'accreditamento delle attività di aggiornamento promosse ed organizzate da enti ed istituti;
 - m) cura la tenuta, su delega del CONI, del registro dei contratti di mandato previsto dall'art. 21, comma 9 del Regolamento CONI Agenti Sportivi;
 - n) propone al Consiglio Federale, l'emanazione del Codice di condotta professionale di cui all'art. 5, comma 9 del Regolamento CONI Agenti Sportivi;
 - o) dispone accertamenti, laddove lo ritenga opportuno, anche invitando l'agente sportivo o la persona giuridica a produrre idonea documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione al registro federale, o all'atto della presentazione dell'istanza di rinnovo;
 - p) impone agli agenti sportivi italiani e agli agenti sportivi stabiliti, il divieto di domiciliazione di soggetti che, nell'esercizio della loro attività, abbiano violato i principi posti dal presente Regolamento o dal Regolamento CONI Agenti Sportivi o dalla normativa FIFA;
 - q) pubblica nel Registro federale le sanzioni irrogate agli agenti sportivi ed i provvedimenti di cancellazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
 - r) pubblica nel Registro federale i provvedimenti di annotazione nell'apposita sezione;
 - s) pubblica sul sito istituzionale della FIGC il Registro federale.

CAPO IV – TITOLO ABILITATIVO E PROVA SPECIALE DELL'ESAME DI ABILITAZIONE NAZIONALE

Art. 10 – Titolo abilitativo

1. I soggetti che intendono esercitare l'attività di agente sportivo devono munirsi di apposito titolo abilitativo nazionale.
2. Il titolo abilitativo nazionale è conferito alla persona fisica che, munita dei requisiti di cui all'art. 12 del presente Regolamento, ha superato validamente l'esame di abilitazione. L'esame è diretto a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze richieste per l'esercizio della professione sportiva regolamentata di agente sportivo e per l'adeguata tutela degli interessi del soggetto assistito. Il titolo abilitativo nazionale è strettamente personale e non cedibile.
3. Il titolo abilitativo nazionale ha carattere permanente e autorizza, previa iscrizione al Registro federale e nazionale, a esercitare legittimamente la professione senza limitazione di tempo, fatto salvo l'effetto di eventuali provvedimenti di sospensione e cancellazione.
4. Il titolo abilitativo di vecchio ordinamento è equivalente al titolo abilitativo nazionale e consente l'iscrizione al Registro federale e al Registro nazionale alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti.
5. Il titolo abilitativo unionale equipollente consente l'iscrizione degli agenti sportivi stabiliti nella sezione speciale del Registro federale.
6. Decorsi tre anni dall'iscrizione, gli agenti sportivi stabiliti che siano in regola con gli obblighi di aggiornamento e ai quali siano stati conferiti in Italia almeno cinque incarichi all'anno per tre anni consecutivi possono domandare l'iscrizione al Registro federale nella sezione agenti sportivi, senza essere sottoposti all'esame di abilitazione.

Art. 11 – Prova speciale dell'esame di abilitazione nazionale

1. Alla prova speciale dell'esame di abilitazione sono ammessi i candidati che abbiano superato la prova generale dell'esame di abilitazione nazionale organizzata dal CONI.
2. Il giudizio di idoneità alla prova generale di abilitazione nazionale ha validità biennale.
3. La prova speciale dell'esame di abilitazione consiste nello svolgimento di una prova scritta e/o orale e ha ad oggetto la verifica della conoscenza delle normative federali.
4. La FIGC organizza annualmente due sessioni di prova speciale che, fatti salvi casi eccezionali, si concludono entro la fine dei mesi di giugno e dicembre.
5. La procedura d'esame è disciplinata da apposito bando pubblicato, con Comunicato Ufficiale della Commissione Federale Agente Sportivi, sul sito istituzionale della FIGC.

Art. 12 – Requisiti di ammissione alla prova speciale dell'esame di abilitazione nazionale

1. Per l'ammissione alla prova speciale dell'esame di abilitazione nazionale è necessario che il candidato sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero di uno Stato non membro dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno;
 - b) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o soggetto a procedura di liquidazione giudiziale, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell'esdebitazione;
 - c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente;

- d) non avere riportato condanne, anche non definitive, per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio;
- e) non avere riportato condanne, anche non definitive, per il reato di frode sportiva di cui alla legge 401/1989 o per il reato di doping di cui all'art. 586 *bis* del codice penale;
- f) non avere riportato sanzioni di durata pari o superiore a due anni, o anche di durata inferiore se nell'ultimo quinquennio, per violazione di Norme Sportive Antidoping del CONI o di disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- g) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo;
- h) non avere riportato sanzioni disciplinari per violazione del divieto di scommesse;
- i) non avere a proprio carico sanzioni disciplinari in corso irrogate dalla FIGC ovvero di durata pari o superiore a cinque anni irrogate da altra federazione sportiva nazionale;
- j) non aver riportato, fatte salve le sanzioni per condotte di gioco, l'inibizione in ambito sportivo, negli ultimi tre anni, per un periodo anche complessivamente superiore a un anno;
- k) non avere riportato nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale la sanzione della preclusione o equivalente;
- l) non avere sanzioni in essere e non ancora completamente scontate nell'ambito della FIGC o di altra Federazione associata alla FIFA;
- m) nel caso di sanzioni pecuniarie ricevute nell'ambito dell'ordinamento sportivo, aver esaurito i relativi pagamenti o essere comunque adempiente ad eventuali rateizzazioni;
- n) essere in regola con il pagamento dei diritti di segreteria, quale contributo richiesto per la partecipazione alla prova speciale.

2. Tutti i requisiti devono essere posseduti, sotto pena di esclusione, alla data di presentazione della domanda di ammissione alla prova speciale dell'esame di abilitazione nazionale.

Art. 13 – Commissione esaminatrice

1. Per la valutazione della prova speciale, è istituita annualmente una Commissione esaminatrice formata da almeno tre componenti nominati dal Consiglio Federale, tra i quali il Presidente deve essere un esperto in materie giuridiche selezionato tra docenti universitari, avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque anni e magistrati.

2. La composizione della Commissione esaminatrice è pubblicata sul sito istituzionale della FIGC.

Art. 14 – Obbligo di aggiornamento

1. Gli agenti sportivi, ai fini del mantenimento dell'iscrizione al Registro federale, hanno l'obbligo di frequentare, anche in *e-learning*, i corsi di aggiornamento organizzati dalla FIGC, per un minimo di dieci ore annuali.

2. I corsi di aggiornamento possono essere promossi ed organizzati con le medesime modalità di cui al comma 1 da altri enti ed istituti che abbiano richiesto ed ottenuto dalla Commissione Federale Agenti Sportivi l'accreditamento della relativa attività formativa.

3. La Commissione Federale Agenti Sportivi è tenuta a comunicare annualmente alla Commissione CONI Agenti Sportivi i nominativi degli agenti sportivi cancellati per la violazione dell'obbligo di aggiornamento.

PARTE II

CAPO I – PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 15 – Doveri degli agenti sportivi

1. Gli agenti sportivi svolgono la loro attività con autonomia, trasparenza e indipendenza, nel rispetto delle norme dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo, quali, a titolo esemplificativo, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, della FIGC e

della FIFA, nonché del Codice di condotta professionale adottato dalla FIGC su proposta della Commissione Federale Agenti Sportivi.

2. Gli agenti sportivi operano nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro diligenza, trasparenza, competenza e leale concorrenza.

3. Gli agenti sportivi comunicano alla Commissione Federale Agenti Sportivi ogni variazione rispetto a quanto indicato al momento dell'iscrizione, entro venti giorni dal verificarsi del fatto o dell'atto da cui consegue la variazione.

4. Gli agenti sportivi frequentano i corsi di aggiornamento organizzati o accreditati dalla FIGC per il minimo di ore all'anno stabilite.

5. Gli agenti sportivi sono sottoposti al potere disciplinare della Commissione Federale Agenti Sportivi.

6. Gli agenti sportivi forniscono i propri servizi sulla base di apposito contratto di mandato redatto in forma scritta, anche nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 21.

Art. 16 – Incompatibilità e conflitto di interessi

1. Gli agenti sportivi non possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici.

2. Gli agenti sportivi non possono avere interessi diretti o indiretti in associazioni o società affiliate alla FIGC.

3. L'esercizio della professione sportiva regolamentata di agente sportivo è precluso a coloro che:

- a) sono calciatori professionisti tesserati della FIGC;
- b) sono calciatori non professionisti tesserati in un campionato nazionale della FIGC;
- c) ricoprono cariche sociali, incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive, ovvero sono parti di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato con il CIO, il CONI, le federazioni sportive internazionali, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, l'Istituto per il Credito Sportivo, società partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze o altri enti che producono servizi di interesse generale a favore dello sport, loro partecipate, e comunque con associazioni o società sportive o altri enti, italiani o esteri, operanti nel settore calcistico;
- d) instaurano e mantengono rapporti, di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino un'influenza rilevante su associazioni o società sportive o altri enti, italiani o esteri, operanti nel settore calcistico.

4. La situazione di incompatibilità viene meno decorsi sei mesi dalla data della cessazione di ciascuno dei rapporti di cui al presente articolo. Per i calciatori, la situazione di incompatibilità cessa al termine della stagione sportiva nella quale gli stessi hanno concluso l'attività agonistica.

5. È fatto divieto all'agente sportivo, o alla società di cui l'agente è socio, di svolgere trattative o stipulare mandati in conflitto di interessi, salvo quanto previsto dal successivo art. 21, comma 5. È comunque vietato all'agente sportivo, o alla società di cui l'agente è socio, svolgere trattative o stipulare mandati con una società sportiva in cui il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado detenga partecipazioni direttamente o indirettamente, ricopra cariche sociali, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi. Il medesimo divieto trova applicazione anche per la stipula dei mandati che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di un calciatore verso la suddetta società o presso quest'ultima.

6. È fatto divieto all'agente sportivo, o alla società di cui l'agente è socio, ricevere, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento, qualsiasi corrispettivo diverso da quello previsto dal successivo art. 21, comma 8.

7. Fatte salve le finalità di cui all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento, configura altresì ipotesi di conflitto di interessi la situazione in cui l'agente sportivo sia titolare di un interesse diretto o indiretto nel

futuro trasferimento di un calciatore e/o di un interesse a percepire premi, remunerazioni o qualsiasi vantaggio economico o patrimoniale, in relazione al futuro trasferimento di un calciatore.

8. Sono annullabili i mandati stipulati dall'agente sportivo in violazione dei precedenti commi 5, 6 e 7.

Art. 17– Diritti e obblighi del calciatore

1. Ove il calciatore intenda avvalersi dei servizi di un agente sportivo, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento, deve rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto al Registro nazionale.

2. E' dovere del calciatore verificare, nell'area pubblica del Registro nazionale, che l'agente sportivo sia regolarmente iscritto prima di conferirgli il relativo incarico ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento.

3. Il calciatore deve fornire all'agente sportivo le direttive per il buon adempimento dell'incarico.

4. Ove il calciatore si sia avvalso dell'opera di un agente sportivo, deve assicurarsi che il nome dello stesso sia indicato sul contratto di prestazione sportiva.

5. Nel caso in cui il calciatore concluda un contratto di prestazione sportiva senza l'assistenza di un agente sportivo, deve esserne fatta espressa menzione nel contratto.

6. E' fatto divieto al calciatore di offrire, richiedere o accettare, anche indirettamente, somme di denaro o altre utilità a qualsiasi titolo riconosciute al fine di formalizzare un mandato.

7. L'inosservanza dei doveri di cui ai precedenti commi costituisce violazione disciplinare da parte del calciatore e comporterà la segnalazione, con contestuale trasmissione degli atti, alla Procura federale.

Art. 18 – Diritti e obblighi della società sportiva

1. Ove la società sportiva intenda avvalersi dei servizi di un agente sportivo, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento, deve rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto al Registro nazionale.

2. E' dovere della società verificare, nell'area pubblica del Registro nazionale, che l'agente sportivo sia regolarmente iscritto prima di conferirgli il relativo incarico ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento.

3. Ove la società sportiva intenda concludere un contratto di prestazione sportiva con un calciatore deve rivolgersi esclusivamente all'agente sportivo incaricato dal calciatore, se nominato e risultante dagli atti depositati presso la Commissione Federale Agenti Sportivi, ovvero direttamente con il calciatore stesso se sprovvisto di assistenza.

4. Ove la società sportiva si sia avvalsa dell'opera di un agente sportivo, deve assicurarsi che il nome dello stesso sia indicato nel contratto di prestazione sportiva del calciatore o nella variazione di tesseramento.

5. E' fatto divieto alla società sportiva corrispondere somme o cedere crediti, anche indirettamente, ad un agente sportivo, o alla società di cui l'agente è socio, relativi a contributi di solidarietà o indennità di formazione, come previsti dai regolamenti FIFA o da norme federali, eventualmente vantati in relazione al trasferimento di un calciatore.

6. E' fatto divieto alla società sportiva e ai suoi dirigenti di ricevere, anche indirettamente, a qualsiasi titolo somme o altri compensi da agenti sportivi.

7. Ove la società non si sia avvalsa dell'assistenza di un agente sportivo, deve esserne fatta espressa menzione nel contratto di prestazione sportiva del calciatore o nella variazione di tesseramento.

8. E' fatto divieto alla società sportiva di offrire, richiedere o accettare, anche indirettamente, somme di denaro o altre utilità a qualsiasi titolo riconosciute al fine di formalizzare un mandato.

9. L'inosservanza dei doveri di cui ai precedenti commi costituisce violazione disciplinare da parte della società sportiva e comporterà la segnalazione, con contestuale trasmissione degli atti, alla Procura federale.

Art. 19 – Modalità di organizzazione dell'attività

1. L'attività di agente può essere svolta unicamente da persone fisiche che abbiano ottenuto il titolo abilitativo. L'agente ha tuttavia la facoltà di organizzare la propria attività in forma societaria, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali, ai sensi della normativa vigente.

2. L'organizzazione dell'attività in forma societaria è subordinata, ai fini dell'iscrizione al Registro federale, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

- a) l'oggetto sociale deve essere costituito dall'attività disciplinata dal presente Regolamento ed eventuali attività ad essa connesse e o strumentali;
- b) i soci agenti sportivi, iscritti nel Registro federale alle sezioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e lett. b), devono possedere direttamente la maggioranza assoluta del capitale sociale;
- c) la rappresentanza e i poteri di gestione devono essere conferiti esclusivamente ad agenti sportivi abilitati a svolgere l'attività in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento ed iscritti nel Registro federale alle sezioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e lett. b);
- d) ad eventuali altri soggetti non iscritti nel Registro federale non possono essere conferiti poteri di rappresentanza o di gestione, salvo quelli necessari ai soli fini amministrativi, ed essi non possono comunque svolgere attività anche indirettamente assimilabili a quelle dell'agente sportivo;
- e) i soci agenti sportivi non devono possedere, in via diretta o indiretta, partecipazioni in altre società aventi analogo oggetto sociale.

3. Al momento dell'iscrizione, presso la Commissione Federale Agenti Sportivi, deve essere depositato l'elenco dei dipendenti e collaboratori, copia della visura camerale aggiornata a trenta giorni della società o, per gli enti di diritto straniero, della documentazione equipollente. Le modifiche sopravvenute dovranno essere comunicate e depositate entro venti giorni dal loro verificarsi.

4. I soci privi di titolo abilitativo possono svolgere esclusivamente mansioni amministrative di collaborazione, indipendentemente se in forza di un rapporto di lavoro di natura subordinata o autonoma, salvo coloro che sono autorizzati *ex lege* a fornire assistenza professionale a calciatori e associazioni o società sportive o altri enti operanti nel settore calcistico.

Art. 20 – Disciplina

1. I comportamenti rilevanti sul piano deontologico e disciplinare e il relativo regime sanzionatorio, nonché le norme che regolano il procedimento disciplinare sono rimessi ad apposito Regolamento disciplinare adottato dalla FIGC, in ossequio al Regolamento disciplinare CONI Agenti Sportivi.

Art. 21 – I contratti di mandato degli agenti sportivi

1. Un agente sportivo può curare gli interessi di un calciatore e/o di una società sportiva solo dopo aver ricevuto un incarico scritto, utilizzando, a pena di inefficacia, esclusivamente i modelli tipo annualmente predisposti dalla FIGC e pubblicati sul suo sito istituzionale. Nello svolgimento della sua attività deve evitare qualsiasi conflitto di interessi, anche solo potenziale, salvo quanto previsto dal successivo comma 5.

2. Le parti sono libere di integrare il mandato con qualsiasi clausola che ritengano appropriata, nel rispetto delle norme dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo, quali a titolo esemplificativo, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, della FIGC e della FIFA.

3. Il mandato, nonché i suoi atti modificativi o estintivi, devono essere redatti in lingua italiana o in una delle lingue riconosciute dalla FIFA. Nel caso in cui i documenti citati siano redatti in lingue diverse da quelle sopra richiamate, deve essere depositata una traduzione giurata in lingua italiana.

4. Il mandato può essere conferito in via esclusiva o senza pattuizione di esclusiva.

5. Nel caso in cui l'agente sportivo agisca nell'interesse di più parti (calciatore, società cedente, società cessionaria), è tenuto a sottoscrivere un mandato con ciascuna parte interessata. L'agente sportivo deve indicare, mediante apposita dichiarazione, in ciascuno dei mandati l'esistenza del conflitto ed ottenere il consenso scritto di tutte le parti interessate prima dell'avvio di qualunque negoziazione.

6. La durata del mandato non può essere superiore a due anni, pena la sua riduzione *ex lege* entro detto termine (in caso di mancata indicazione della durata, il contratto si intenderà conferito per due anni). Il mandato non può essere rinnovato in modo tacito.

7. Fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, nonché quanto previsto dall'art. 348 del codice penale, il mandato stipulato da soggetto non iscritto al Registro nazionale e al Registro federale è nullo. Chi ha svolto attività di agente sportivo senza essere iscritto nel Registro federale e/o nel Registro nazionale, anche a seguito di cancellazione, è soggetto alla annotazione, che consiste nella iscrizione in apposita sezione del Registro federale e del Registro nazionale per un periodo di tempo da un mese a due anni del nominativo e dei dati del soggetto che ha svolto attività di agente sportivo senza essere iscritto nel Registro federale e/o nel Registro nazionale. L'annotazione costituisce per tutto il tempo della sua durata causa di incompatibilità alla iscrizione nel Registro federale nonché nel Registro nazionale, oltre a costituire causa di inibizione per il medesimo periodo allo svolgimento di attività sportive secondo quanto previsto nei Regolamenti della FIGC. L'annotazione è disposta dalla Commissione Federale Agenti Sportivi, secondo quanto disciplinato nel Regolamento disciplinare adottato dalla FIGC, in osservanza al Regolamento disciplinare CONI Agenti Sportivi.

8. Il corrispettivo dovuto all'agente sportivo deve essere determinato tra le parti in una somma forfettaria, ovvero in misura percentuale calcolata sul valore della transazione o sulla retribuzione complessiva lorda del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva sottoscritto. Detto corrispettivo deve essere pagato esclusivamente dal soggetto che ha conferito il mandato. Tuttavia, dopo la conclusione del contratto, il calciatore può fornire il suo consenso scritto autorizzando la società sportiva destinataria della prestazione professionistica a pagare direttamente l'agente sportivo per suo conto secondo le modalità e nei termini stabiliti nel mandato.

9. Il diritto al corrispettivo dovuto all'agente sportivo, che ha ricevuto un mandato da un calciatore, si prescrive al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui il corrispettivo è maturato.

10. Nel caso in cui il contratto di prestazione sportiva che l'agente sportivo ha negoziato per il calciatore abbia una durata più lunga di quella del mandato, l'agente sportivo, salvo diverso accordo tra le parti, ha diritto al corrispettivo maturato e maturando anche dopo la scadenza del mandato stesso, ma non oltre la scadenza del contratto di prestazione sportiva. Qualora il calciatore, successivamente alla scadenza del mandato, concluda un nuovo contratto di prestazione sportiva, anche con altra società sportiva, che venga a sovrapporsi anche solo per alcune annualità al precedente contratto, l'agente sportivo conserverà il diritto alla percezione del corrispettivo pattuito e l'eventuale successivo agente sportivo, che ha negoziato tale nuovo contratto, avrà diritto soltanto al corrispettivo pattuito sull'eccedenza contrattuale.

11. Nel caso in cui la società sportiva e l'agente sportivo concordino il pagamento di un corrispettivo per ciascuna annualità del contratto di prestazione sportiva sottoscritto dal calciatore, gli effetti economici del mandato cessano automaticamente qualora il calciatore – per qualsiasi motivo – non sia più tesserato con la medesima società sportiva.

12. Un calciatore minore di età non può essere assistito da un agente sportivo prima del compimento anagrafico del suo 16° anno di età. L'incarico conferito ad un agente sportivo da parte di calciatori minori di

età deve essere sottoscritto anche da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dall'esercente la tutela legale o la curatela legale. Nessun pagamento, utilità, beneficio o altro compenso è dovuto all'agente sportivo in relazione a trasferimenti, sottoscrizione di contratti o tesseramenti di calciatori minori di età. Qualsiasi accordo contrario è nullo ed è soggetto alle sanzioni di cui al Regolamento disciplinare adottato dalla FIGC, in osservanza al Regolamento disciplinare CONI Agenti Sportivi.

13. Il mandato sottoscritto tra un calciatore non professionista e un agente sportivo cessa automaticamente qualora entro gli otto mesi successivi alla sottoscrizione del mandato medesimo, il calciatore non acquisisca lo status di professionista. Parimenti accade nel caso in cui il calciatore perda lo status di professionista e non lo riacquisisca nel medesimo termine.

14. In caso di retrocessione della società di appartenenza del calciatore dalla categoria professionistica a quella dilettantistica, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 13, nessun corrispettivo è dovuto all'agente sportivo relativamente alle annualità contrattuali successive alla retrocessione.

15. In caso di risoluzione del contratto di prestazione sportiva per sopravvenuta impossibilità della prestazione del calciatore, che non sia dovuta a dolo o colpa grave dello stesso, all'agente sportivo è dovuto il corrispettivo soltanto per il periodo di vigenza del contratto stesso.

16. Nessun corrispettivo è dovuto all'agente sportivo da parte di un calciatore o di una società sportiva qualora il calciatore sottoscriva un contratto di prestazione sportiva ai minimi federali.

17. È fatto obbligo all'agente sportivo di utilizzare, a pena di inefficacia, i modelli tipo di cui al precedente comma 1 entro sessanta giorni dalla data in cui gli stessi sono stati scaricati dal sito istituzionale della FIGC.

18. È fatto obbligo all'agente sportivo di depositare, a pena di inefficacia, il mandato presso la Commissione Federale Agenti Sportivi entro venti giorni dalla data di stipula. Il mandato ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione. Devono essere altresì depositate presso la Commissione Federale Agenti Sportivi eventuali risoluzioni o recessi entro venti giorni dal verificarsi delle stesse. L'agente sportivo è tenuto a comunicare immediatamente alle altre parti l'avvenuto deposito e a trasmettere loro la relativa documentazione.

19. Unitamente al mandato, l'agente sportivo deve, a pena di inefficacia, depositare copia del versamento dei diritti di segreteria pari a 250,00 euro (duecentocinquanta/00), quale contributo per la copertura delle spese inerenti alle attività connesse alla tenuta ed alla gestione del registro dei contratti di mandato.

20. Salvo espressa deroga contenuta nel mandato, sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, in conformità all'art. 22, comma 2 del Regolamento CONI Agenti Sportivi, e secondo il relativo Regolamento arbitrale, tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei mandati stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico.

21. L'agente sportivo deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione del mandato, gli estremi della propria polizza assicurativa di cui all'art. 4, comma 1, lett. p) del presente Regolamento.

22. L'agente sportivo ha l'obbligo di mantenere riservate le informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamento del suo incarico e di non diffondere notizie comunque relative ai mandati sottoscritti con calciatori e società sportive.

Art. 22 – Istituto della domiciliazione

1. La disciplina prevista nell'art. 21 del presente Regolamento, trova applicazione - previa elezione del domicilio presso un agente sportivo in possesso di titolo abilitativo a carattere permanente e regolarmente iscritto al Registro nazionale - per:

- a) i soggetti abilitati ad operare in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che hanno conseguito un titolo abilitativo, con riconoscimento soggetto a misure compensative, rilasciato dalla corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese;
- b) i soggetti abilitati ad operare in uno Stato non membro dell'Unione europea, regolarmente iscritti nel Registro della federazione sportiva nazionale di tale Paese.

2. Gli agenti sportivi domiciliati, ai fini dell'iscrizione nell'apposito elenco degli agenti sportivi domiciliati, devono comprovare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), o), p), q), r) del presente Regolamento.

3. Il ricorso all'istituto della domiciliazione, determina:

- a) l'obbligo delle parti di depositare l'accordo di collaborazione professionale alla Commissione Federale Agenti Sportivi;
- b) l'obbligo del domiciliante di pagare i corrispettivi dovuti al domiciliatario, secondo i termini e le modalità riportate nell'accordo di collaborazione professionale;
- c) la responsabilità anche del domiciliatario per violazioni o irregolarità compiute dal domiciliante;
- d) l'obbligo per il domiciliante di superare la specifica attività formativa, anche in *e-learning*, stabilita dalla Commissione CONI Agenti Sportivi, al fine di assicurare nell'esercizio della professione il principio di competenza a vantaggio dell'interesse pubblico alla corretta prestazione professionale.

4. L'iscrizione dell'agente sportivo domiciliato, nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, lett. f), ha validità per l'anno solare e in corrispondenza a quella del domiciliatario nel Registro federale e per essa trova applicazione l'istituto del rinnovo.

5. Se l'attività di agente sportivo domiciliato è organizzata in forma societaria attraverso la costituzione di una società, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del presente Regolamento, il legale rappresentante della stessa deve chiederne l'iscrizione nell'apposito elenco del Registro federale.

6. Il mandato stipulato da soggetto non iscritto nell'apposito elenco degli agenti sportivi domiciliati è nullo.

Art. 23 – Norme transitorie

1. I mandati sottoscritti dagli agenti sportivi, privi di titolo abilitativo unionale equipollente, iscritti alla sezione agenti sportivi stabiliti del Registro nazionale prima dell'entrata in vigore del Regolamento CONI Agenti Sportivi di cui alla deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 127 del 14 maggio 2020, conservano efficacia fino alla loro naturale scadenza e comunque per un periodo massimo di due anni dalla data di sottoscrizione purché depositati presso la Commissione Federale Agenti Sportivi alla data di entrata in vigore del predetto Regolamento CONI Agenti Sportivi. Per essi è in ogni caso precluso il rinnovo tacito.

Art. 24 – Norme finali

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le società sportive e i calciatori sono tenuti a comunicare alla Commissione Federale Agenti Sportivi, che li rende disponibili sul sito istituzionale della FIGC entro il 31 marzo successivo, i dati relativi ai corrispettivi erogati nel corso dell'anno ad agenti sportivi, secondo il modello adottato dal CONI su proposta della FIGC. La mancata comunicazione dei dati da parte dei calciatori e delle società sportive, costituisce violazione disciplinare e comporterà la segnalazione, con contestuale trasmissione degli atti, alla Procura federale.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, inoltre, la Commissione Federale Agenti Sportivi rende disponibili sul sito istituzionale della FIGC l'elenco delle transazioni in cui gli agenti sportivi hanno prestato nell'anno precedente la loro attività in favore di società sportive.

3. Tutti gli atti e le comunicazioni di cui al presente Regolamento devono essere trasmesse alla Commissione Federale Agenti Sportivi a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. La Commissione Federale Agenti Sportivi invia gli atti e le comunicazioni di pertinenza dell'agente sportivo all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dallo stesso all'atto dell'iscrizione al Registro federale.

5. Gli agenti sportivi devono effettuare i pagamenti in favore della FIGC esclusivamente tramite bonifico bancario, fornendo alla Commissione Federale Agenti Sportivi copia della contabile bancaria con evidenziazione del Codice di Riferimento Operazione (CRO) ovvero del TRN (*Transaction Reference Number*). L'agente sportivo deve effettuare i bonifici esclusivamente da intermediari bancari del Paese di residenza. Per gli agenti sportivi residenti fuori da SEPA saranno considerati esclusivamente i pagamenti effettuati in conformità alla vigente normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 231/2007 e s.m.i..

6. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le norme del Regolamento CONI Agenti Sportivi.

Art. 25 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con la pubblicazione della delibera del Consiglio Federale.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Regolamento disciplinare Agenti Sportivi

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Norme di disciplina e ambito di applicazione

1. Le norme di disciplina contenute nel presente Regolamento si applicano a tutti gli agenti sportivi iscritti nel Registro federale degli agenti sportivi istituito presso la FIGC.

Art. 2 – Responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e violazione delle regole di condotta previste nel presente Regolamento, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni.

2. La responsabilità disciplinare è personale.

3. Le violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate al Titolo II del presente Regolamento comportano l'irrogazione delle sanzioni ivi espressamente previste. Ove non riconducibili alle ipotesi tipizzate al Titolo II, ma comunque integranti la violazione dei doveri previsti ai successivi articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, comportano l'irrogazione delle sanzioni previste al successivo art. 14 del presente Regolamento secondo i criteri ivi indicati.

Art. 3 – Condizione per l'esercizio dell'attività professionale

1. L'iscrizione al Registro Federale ed al Registro nazionale è condizione per l'esercizio dell'attività di agente sportivo.

2. Le cause di cancellazione dal Registro Federale sono disciplinate nel Regolamento Federale Agenti Sportivi.

3. E' vietato l'esercizio dell'attività di agente sportivo prevista e regolata nel Regolamento Federale Agenti Sportivi a chi non sia iscritto nel Registro federale e nel Registro nazionale. L'esercizio dell'attività da parte di chi non sia iscritto comporta, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria per l'ipotesi di cui all'art. 348 del codice penale ed alla nullità dell'incarico, le conseguenze previste al successivo art. 15.

Art. 4 – Forma dell'incarico

1. L'incarico di agente deve essere obbligatoriamente redatto in forma scritta a pena di nullità.

Art. 5 – Dovere di evitare incompatibilità

1. L'agente sportivo ha il dovere di evitare le incompatibilità e le situazioni di conflitto, previste nel Regolamento Federale Agenti Sportivi.

2. L'agente ha altresì il dovere di evitare qualunque attività che sia comunque incompatibile con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione.

Art. 6 – Dovere di probità, dignità, decoro e indipendenza

1. L'agente sportivo ha il dovere di svolgere l'attività con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza, trasparenza e competenza, rispettando i principi della leale concorrenza.

Art. 7 – Rapporto di fiducia, dovere di fedeltà, dovere di diligenza

1. L'agente sportivo è libero di accettare l'incarico.
2. Il rapporto con il cliente è di carattere fiduciario e l'agente sportivo ha il dovere di adempiere al mandato nell'interesse del proprio cliente.
3. L'agente sportivo deve adempiere il mandato ricevuto con diligenza assicurando la qualità della prestazione resa.

Art. 8 – Dovere di riservatezza

1. L'agente sportivo è tenuto ad osservare, nello svolgimento dell'attività, tutte le norme di legge ed i regolamenti sportivi, posti a tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni delle quali venga in possesso.
2. L'agente sportivo è tenuto, nell'interesse del proprio cliente, a mantenere la riservatezza sui dati e le informazioni relative all'incarico ricevuto, eccettuati i casi in cui per legge sia tenuto a darne comunicazione e terzi.

Art. 9 – Dovere di aggiornamento professionale

1. L'agente sportivo è tenuto a curare la propria formazione professionale frequentando i corsi e le attività a tale scopo istituiti dalle FIGC o dai soggetti da questi preposti alla formazione.

Art. 10 – Informazioni sull'esercizio dell'attività

1. L'agente sportivo, nel fornire le informazioni circa la propria attività, attraverso qualunque canale di comunicazione e di pubblicità, deve osservare il dovere di trasparenza, verità e correttezza. Egli è tenuto a non divulgare informazioni equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive, estranee alla attività professionale.

Art. 11 – Rapporti con le istituzioni sportive e con gli organi di informazione

1. L'agente sportivo è tenuto a svolgere la propria attività nel rispetto dei principi dell'etica sportiva e delle norme emanate dalla FIGC.
2. Nei rapporti con la FIGC, con il CONI e in genere con le istituzioni sportive l'agente sportivo è tenuto a mantenere un comportamento ispirato a lealtà e correttezza e ad evitare comportamenti che pregiudichino l'immagine e il decoro delle istituzioni sportive.
3. Nei rapporti con i mezzi di informazione l'agente sportivo è tenuto a rispettare il dovere di riservatezza e di discrezione, e può fornire informazioni riguardanti il cliente solo con il consenso di quest'ultimo e sempre che non si tratti di fatti non divulgabili per altre ragioni.

Art.12 – Rapporti con i colleghi

1. L'agente sportivo deve osservare i doveri di lealtà e correttezza nei confronti dei colleghi.

Art. 13 – Potestà disciplinare

1. Spetta alla Commissione Federale Agenti Sportivi di esercitare la potestà disciplinare e di irrogare le rispettive sanzioni.
2. Spetta alla Commissione CONI Agenti Sportivi la potestà di annullare, confermare o riformare le sanzioni

irrogate dalla Commissione Federale Agenti Sportivi.

3. Il procedimento disciplinare è regolato al Titolo III del presente Regolamento.

Art. 14 – Sanzioni. Criteri di valutazione e di irrogazione

1. Le sanzioni disciplinari sono:

- a) censura: consiste nel biasimo formale;
- b) sanzione pecuniaria: consiste nel versamento di una somma da 250,00 euro a 10.000,00 euro;
- c) sospensione: consiste nella esclusione, per il periodo da tre mesi a trentasei mesi, dell'agente sportivo dal Registro federale con conseguente inibizione a svolgere, per il medesimo periodo di tempo, l'attività di agente sportivo.

2. Spetta alla Commissione Federale Agenti Sportivi irrogare la sanzione in misura proporzionale alla violazione commessa.

3. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell'ambito del medesimo procedimento.

4. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.

5. Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dal cliente o da terzi, della compromissione dell'immagine della categoria, o del movimento sportivo nell'ambito del quale opera l'agente, dei precedenti disciplinari.

6. Per le violazioni riconducibili alle ipotesi tipizzate al Titolo II del presente Regolamento la Commissione Federale Agenti Sportivi è tenuta ad applicare la sanzione ivi espressamente prevista, commisurandola secondo i criteri indicati ai precedenti commi 4 e 5. Per i comportamenti non riconducibili alle ipotesi tipizzate, integranti violazione dei doveri previsti ai precedenti articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, le sanzioni sono quelle previste al precedente comma 1, da irrogarsi secondo i seguenti criteri:

- a) censura: si applica quando il fatto contestato non è grave, non ha avuto conseguenze pregiudizievoli, e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta ulteriori infrazioni;
- b) sanzione pecuniaria: si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto, sia considerati congiuntamente che separatamente, non consentono di irrogare la censura;
- c) sospensione: si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi.

7. Nella commisurazione della sanzione da irrogare la Commissione Federale Agenti Sportivi applicherà i criteri di cui ai precedenti commi 4 e 5.

8. Le sanzioni irrogate, tranne la censura, sono pubblicate sul Registro federale.

Art. 15 – Annotazione

1. L'annotazione consiste nella iscrizione in apposita sezione del Registro federale per un periodo di tempo da un mese a due anni del nominativo e dei dati di chi abbia svolto attività di agente senza essere iscritto nel Registro federale e/o in quello Nazionale, anche a seguito di cancellazione.

2. L'annotazione costituisce per tutto il tempo della sua durata causa di incompatibilità alla iscrizione nel Registro federale nonché nel Registro nazionale oltre a costituire causa di inibizione per il medesimo periodo allo svolgimento di attività sportive secondo quanto previsto nei regolamenti della FIGC.

3. L'annotazione è disposta dalla Commissione Federale Agenti Sportivi dietro segnalazione o esposto anche della Procura Federale, redatto in forma scritta e sottoscritto dall'esponente corredato dai documenti che

comprovano l'esercizio dell'attività da parte dell'agente e dei dati dell'agente medesimo. La Commissione, verificato che l'agente sportivo in questione non è iscritto presso il Registro federale e/o nazionale lo invita a fornire chiarimenti e documenti entro quindici giorni, decorsi i quali ove ravvisi i presupposti assume il provvedimento di annotazione per un periodo di tre mesi. Per ogni violazione successiva alla prima l'annotazione sarà di ulteriori due mesi, anche consecutivi ad una precedente annotazione per un massimo di due anni consecutivi.

4. Nell'assumere il provvedimento la Commissione Federale Agenti Sportivi decide a maggioranza dei componenti. Il provvedimento è sottoscritto dal Presidente e da almeno uno dei componenti.

5. Il provvedimento è trasmesso alla Commissione CONI Agenti Sportivi che può rivalutarlo anche previa nuova audizione dell'interessato.

6. Il provvedimento è altresì trasmesso all'agente sportivo ed alla FIGC per gli eventuali provvedimenti inibitori conseguenti.

7. La annotazione come determinata dalla Commissione CONI ha carattere definitivo e viene registrata sul Registro federale e sul Registro nazionale.

TITOLO II LE SINGOLE VIOLAZIONI

Art. 16 – Conferimento dell'incarico

1. L'incarico deve essere conferito dal cliente secondo le modalità stabilite dalla legge e da eventuali norme regolamentari previste dalla FIGC o dal CONI.

2. L'incarico deve essere conferito con atto scritto a pena di nullità.

3. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è sanzionata con la censura.

4. La violazione della disposizione di cui al comma 2 è sanzionata con una sanzione pecuniaria non inferiore a 2.000,00 euro, ferme restando le conseguenze della nullità dell'incarico.

Art. 17 – Conflitto di interessi

1. L'agente sportivo o la società di cui è socio, non può svolgere trattative o stipulare contratti in conflitto di interessi con il proprio cliente, salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 5 del Regolamento Agenti Sportivi.

2. Configura ipotesi di conflitto di interessi anche quella in cui la trattativa sia svolta o il contratto sia stipulato con una società sportiva in cui il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado detenga partecipazioni direttamente o indirettamente, ricopra cariche sociali, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi. Il medesimo divieto trova applicazione anche per la stipula dei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di un calciatore verso la suddetta società o presso quest'ultima.

3. Fatte salve le finalità di cui all'art. 1, comma 2, del Regolamento Federale Agenti Sportivi, configura altresì conflitto di interessi la situazione in cui l'agente sportivo sia titolare di un interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un calciatore e/o di un interesse a percepire premi, remunerazioni o qualsiasi vantaggio economico o patrimoniale in relazione al trasferimento di un calciatore.

4. L'agente è tenuto a informare il cliente di una sopravvenuta situazione di conflitto di interessi.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è sanzionata con la sospensione da tre mesi a trentasei mesi. La violazione della disposizione di cui al comma 4 è sanzionata con la censura.

Art. 18 – Accaparramento di clientela

1. L'agente sportivo non può entrare in relazione con calciatori legati da un rapporto contrattuale con altro agente sportivo al fine di indurlo a risolvere anticipatamente il contratto o a violare gli obblighi in esso previsti.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 comporta l'irrogazione della sospensione da sei mesi a trentasei mesi.

Art. 19 – Pratiche scorrette

1. L'agente sportivo non deve offrire o corrispondere a colleghi o terzi provvigioni o altri compensi o omaggi in cambio della presentazione di un calciatore o di una società sportiva, o per l'ottenimento di uno o più mandati.
2. La violazione dei doveri di cui al comma 1 comporta la sanzione della sospensione non inferiore a sei mesi.

Art. 20 – Divieto di attività senza titolo

1. Costituisce illecito disciplinare lo svolgimento dell'attività di agente sportivo in pendenza di un provvedimento di sospensione irrogato dalla Commissione Federale Agenti Sportivi. La violazione di tale disposizione comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria non inferiore a 500,00 euro.
2. Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'agente sportivo che, nel periodo di sospensione, operi servendosi di soggetti non abilitati all'esercizio dell'attività o non iscritti al Registro. La violazione di tale disposizione comporta la sanzione pecuniaria non inferiore a 500,00 euro.

Art. 21 – Dichiarazioni a mezzo stampa

1. L'agente sportivo che mediante dichiarazioni scritte o verbali e interviste, rilasciate o divulgate tramite qualunque mezzo di comunicazione leda l'onore e la reputazione delle istituzioni sportive è sanzionato con la sanzione pecuniaria da 250,00 euro a 500,00 euro, e nei casi più gravi o quando il comportamento sia ripetuto, con la sospensione di tre mesi.

TITOLO III PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 22 – Competenza

1. La competenza ad accertare gli illeciti disciplinari commessi dagli agenti sportivi, previsti nel presente Regolamento, e ad irrogare le relative sanzioni, spetta in primo grado alla Commissione Federale Agenti Sportivi.
2. La Commissione Federale Agenti Sportivi giudica collegialmente con Collegio di tre componenti designato dal Presidente, che può farne parte.
3. La Commissione CONI Agenti Sportivi, istituita ai sensi del Regolamento Agenti Sportivi approvato dal CONI, giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione Federale Agenti Sportivi, e può annullare, confermare o riformare le sanzioni irrogate dalla medesima Commissione.

Art. 23 – Registro delle notizie di illecito

1. Presso la Commissione Federale Agenti Sportivi è istituito un Registro nel quale devono essere annotate, con numero progressivo e data di ricezione, le notizie di illecito pervenute.

Art. 24 – Comunicazioni

1. La Commissione Federale Agenti Sportivi invia i provvedimenti assunti e ogni comunicazione relativa ai procedimenti disciplinari, via pec o posta ordinaria, esclusivamente agli indirizzi risultanti sul Registro Federale.

Art. 25 – Avvio del procedimento

1. La notizia di illecito può pervenire presso la Commissione Federale Agenti Sportivi tramite:
- a) esposto, denuncia o qualunque atto scritto da parte di chi abbia un interesse, purché redatto in forma scritta, e contenente gli elementi sufficienti a identificare l'esponente, nonché l'indicazione chiara del nome e cognome dell'agente i cui comportamenti sono oggetto di denuncia. La Commissione Federale Agenti Sportivi non procederà su notizie di illecito anonime, ossia prive degli elementi sufficienti ad identificare l'esponente, o l'agente sportivo oggetto della segnalazione;
 - b) segnalazione della Procura Federale istituita, che, a sua volta, abbia ricevuto una notizia con le medesime caratteristiche di procedibilità previste alla precedente lett. a) del presente comma.

Art. 26 – Procedimento di primo grado

1. Ricevuta la notizia dell'illecito secondo quanto previsto all'art. 25, il Presidente della Commissione Federale Agente Sportivi:

- a) verifica senza indugio se la notizia sia pervenuta nelle forme previste all'art. 25 comma 1. In caso contrario, ossia quando non sia possibile individuare in alcun modo l'esponente e/o non sia indicato il nominativo dell'agente sportivo, dichiara con proprio succinto provvedimento il non luogo a procedere. Il provvedimento è annotato sul Registro di cui all'art. 23;
- b) quando non debba procedere nei modi di cui alla lett. a), il Presidente della Commissione, senza indugio:
 - b.1) provvede a formare il collegio secondo quanto previsto all'art. 22 comma 2, ed a fissare la data della riunione preliminare, che dovrà svolgersi almeno quaranta giorni dopo la data di fissazione medesima;
 - b.2) con il medesimo provvedimento nomina un componente del collegio con funzioni di istruttore.

2. Il provvedimento, unitamente all'esposto, viene trasmesso all'agente sportivo oggetto di segnalazione, il quale nei quindici giorni successivi ha facoltà di far pervenire alla Commissione Federale Agenti Sportivi memorie e documenti. Decorsi i quindici giorni il componente istruttore, sulla base degli atti e dei documenti forma una relazione da presentare alla riunione preliminare del Collegio.

3. Il Collegio sentito il componente istruttore:

- a) qualora la notizia di illecito risulti manifestamente infondata, definisce il procedimento con la formula "non luogo a provvedimento disciplinare".
- b) qualora ritiene vi siano elementi sufficienti per procedere all'accertamento disciplinare, formula il capo di incolpazione, e fissa una udienza per la discussione alla quale l'agente sportivo ha facoltà di comparire, assegnandogli un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza stessa per presentare un atto di costituzione contenente le difese e le eventuali richieste di prova, nonché per presentare documenti. Il provvedimento deve essere inviato all'incolpato nei tre giorni successivi. Tra la comunicazione del provvedimento e l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni.

4. L'atto di costituzione può essere sottoscritto dall'incolpato o da un procuratore munito di valida procura rilasciata nelle forme di legge, da allegarsi all'atto di costituzione.

5. Con l'atto di costituzione l'incolpato può depositare documenti, chiedere che vengano assunte le dichiarazioni di persone informate sui fatti o di periti, le quali possono essere anche rese in forma scritta ed allegate all'atto della costituzione, purché siano sottoscritte dal dichiarante con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, chiedere di essere ascoltato personalmente.

6. All'udienza di discussione l'incolpato può comparire in proprio, o tramite un rappresentante munito di valida procura rilasciata nelle forme di legge. Ha altresì facoltà di farsi assistere e difendere da persona di sua fiducia.

7. L'udienza di discussione può essere differita, d'ufficio o su richiesta dell'incolpato, solo per comprovati motivi. Con il provvedimento di differimento, disposto dal Presidente del Collegio, e inviato all'incolpato, viene altresì fissata la nuova udienza dibattimentale che deve essere celebrata non oltre i quindici giorni successivi alla data in cui era stata fissata la prima udienza. I termini per la costituzione decorrono comunque dalla data della prima udienza, fatta salva la rimessione in termini che è oggetto di valutazione da parte del Collegio.

8. All'udienza di discussione vengono assunti i mezzi di prova richiesti dall'incolpato e ritenuti ammissibili e rilevanti dal Collegio, e viene ascoltato l'incolpato che ne faccia richiesta. Qualora non sia possibile assumere in tutto o in parte le prove nel corso dell'udienza, anche per mancata comparizione, per comprovati e documentati motivi, dell'incolpato qualora abbia chiesto di essere sentito o qualora non sia rappresentato da un procuratore, o di chi debba essere ascoltato, può essere fissata una successiva udienza entro e non oltre trenta giorni.

9. Il Collegio non può disporre d'ufficio l'assunzione di prove, tranne la acquisizione, anche presso terzi, di documenti ritenuti rilevanti ai fini della decisione.

10. Dell'udienza viene redatto processo verbale in forma succinta.

11. Al termine dell'udienza il Collegio trattiene in decisione il procedimento.

12. La decisione completa di motivazione deve essere resa e depositata nei venti giorni successivi all'udienza. Il Collegio può disporre un termine più lungo, non superiore a sessanta giorni dandone dichiarazione al termine dell'udienza.

13. La decisione deve contenere il dispositivo e una succinta motivazione dei fatti e delle ragioni di diritto che hanno condotto alla pronuncia, e può essere di proscioglimento o di irrogazione della sanzione disciplinare.

14. La decisione deve essere assunta a maggioranza dei componenti, sottoscritta dal Presidente del Collegio e dal componente istruttore.

15. La decisione viene depositata presso la Commissione Federale Agenti Sportivi e comunicata all'incolpato.

16. La decisione viene annotata sul Registro delle notizie di illecito di cui all'art. 23.

17. La decisione è esecutiva a fare data dal suo deposito.

Art. 27 – Procedimento d'appello

1. La Commissione CONI Agenti Sportivi, con collegio di tre componenti designato dal Presidente, che può farne parte, giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione Federale Agenti Sportivi, secondo quanto previsto dal Regolamento Disciplinare CONI Agenti Sportivi.

Art. 28 – Ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport

1. Avverso le decisioni della Commissione CONI Agenti Sportivi è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, esclusivamente per omessa o insufficiente motivazione, per violazione di legge o per violazione di una o più disposizioni del Regolamento Agenti Sportivi CONI o del Regolamento Federale Agenti Sportivi.

2. Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dal deposito della decisione impugnata.
3. Con il provvedimento che definisce il giudizio il Collegio di Garanzia, se accoglie il ricorso, annulla la decisione impugnata e rinvia nuovamente alla Commissione CONI Agenti Sportivi che dovrà assumere una nuova pronuncia sulla base dei principi di diritto enunciati dal Collegio di Garanzia.

TITOLO IV NORME FINALI E DI CHIUSURA

Art. 29 – Procedimento a seguito di cancellazione

1. Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro federale, disposto dalla Commissione Federale Agenti Sportivi, per i casi previsti dal Regolamento Federale, è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. Il relativo procedimento a seguito della cancellazione è disciplinato dall'art. 7, comma 4 del Regolamento CONI Agenti Sportivi.
2. Ai casi di cancellazione non si applica, pertanto, il procedimento previsto al Titolo III del presente Regolamento.

Art. 30 – Disposizioni finali

1. Il procedimento di disciplina è improntato alla libertà di forme.
2. Tutti i termini indicati nel presente Regolamento, tranne quello per il ricorso al Collegio di Garanzia, non sono da ritenersi a pena di inammissibilità.
3. I vizi formali dei provvedimenti vanno fatti valere con i mezzi di gravame.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio ai principi generali di diritto sostanziale e processuale.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Codice di Condotta Professionale

Art. 1 – Disciplina e ambito di applicazione

1. Il presente Codice di Condotta Professionale si applica a tutti gli agenti sportivi iscritti nel Registro Federale istituito presso la FIGC.
2. Gli agenti sportivi devono osservare le disposizioni contenute nel presente Codice di Condotta nello svolgimento della loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi.

Art. 2 – Divieto di svolgimento dell'attività professionale in pendenza di un provvedimento di sospensione

1. E' fatto divieto di svolgere l'attività di agente sportivo in pendenza di un provvedimento di sospensione irrogato dalla Commissione Federale Agenti Sportivi. E' vietato, altresì, il comportamento dell'agente sportivo che, nel periodo di sospensione, operi servendosi di soggetti non iscritti al Registro Federale e al Registro Nazionale.

Art. 3 – Incompatibilità

1. L'agente sportivo non deve svolgere attività incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione.
2. L'agente sportivo non può essere amministratore o dipendente di soggetti pubblici.
3. L'agente sportivo non può avere interessi diretti o indiretti in associazioni o società affiliate alla FIGC.
4. L'agente sportivo non può ricoprire cariche sociali, incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive, ovvero essere parte di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato con il CIO, il CONI, le federazioni sportive internazionali, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, l'Istituto per il Credito Sportivo, società partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze o altri enti che producono servizi di interesse generale a favore dello sport, loro partecipate, e comunque con associazioni o società sportive o altri enti, italiani o esteri, operanti nel settore calcistico.
5. L'agente sportivo non può instaurare o mantenere rapporti, di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino un'influenza rilevante su associazioni o società sportive o altri enti, italiani o esteri, operanti nel settore calcistico.

Art. 4 - Doveri di comportamento

1. L'agente sportivo deve svolgere l'attività con autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza, trasparenza e competenza, rispettando i principi della leale concorrenza.
2. L'agente sportivo deve attenersi alla verità, alla chiarezza ed all'obiettività sia nei rapporti con il suo cliente che nelle trattative con tutte le altre parti coinvolte, a vario titolo, nello svolgimento della propria attività.
3. L'agente sportivo deve evitare di agire contemporaneamente per più giocatori appartenenti alla medesima società sportiva qualora ciò possa determinare una situazione di influenza anche solo potenzialmente conflittuale con la società stessa.

Art. 5 – Rapporto di fiducia, dovere di fedeltà, dovere di diligenza

1. L'agente sportivo è libero di accettare l'incarico.
2. Il rapporto con il cliente è di carattere fiduciario e l'agente sportivo ha il dovere di adempiere al mandato nell'interesse del proprio cliente.
3. L'agente sportivo deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale.

Art. 6 – Dovere di riservatezza

1. L'agente sportivo ha l'obbligo di osservare, nello svolgimento dell'attività, tutte le norme di legge ed i regolamenti sportivi, posti a tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni delle quali venga in possesso.
2. L'agente sportivo è tenuto, nell'interesse del proprio cliente, a mantenere la riservatezza sui dati e le informazioni relative all'incarico ricevuto, eccettuati i casi in cui per legge sia tenuto a darne comunicazione e terzi.
3. L'obbligo di riservatezza va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, scaduto, risolto anticipatamente o non accettato.

Art. 7 – Dovere di aggiornamento professionale

1. L'agente sportivo deve curare costantemente la propria preparazione professionale, frequentando i corsi a tale scopo istituiti dalla FIGC o dai soggetti da questi preposti alla formazione.

Art. 8 – Informazione sull'esercizio dell'attività professionale e rapporti con gli organi di informazione

1. Le informazioni, circa la propria attività, diffuse dall'agente sportivo, attraverso qualunque canale di comunicazione e di pubblicità, devono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.
2. Nei rapporti con i mezzi di informazione l'agente sportivo è tenuto a rispettare il dovere di riservatezza e di discrezione, e può fornire informazioni riguardanti il cliente solo con il consenso di quest'ultimo e sempre che non si tratti di fatti non divulgabili per altre ragioni.

Art. 9 - Rapporti con le istituzioni sportive

1. Nei rapporti con la FIGC, con il CONI e in genere con le istituzioni sportive l'agente sportivo è tenuto a mantenere un comportamento ispirato a lealtà e correttezza e ad evitare comportamenti che pregiudichino l'immagine e il decoro delle istituzioni sportive.
2. L'agente sportivo è tenuto a svolgere la propria attività nel rispetto dei principi dell'etica sportiva, delle norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, delle Confederazioni e della FIFA, nonché delle decisioni e dei provvedimenti della Commissione Federale Agenti Sportivi, della Commissione CONI Agenti Sportivi, del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, nonché degli organi di giustizia sportiva della FIGC.

Art. 10 – Rapporti con il cliente

1. L'agente sportivo che ha ricevuto un mandato da un calciatore e/o da una società sportiva, deve tutelare gli interessi del suo cliente con imparzialità e nel rispetto delle norme dell'ordinamento statale e

dell'ordinamento sportivo, dando luogo a relazioni d'affari improntate alla chiarezza, alla legalità, nonché ai principi di lealtà, correttezza e probità.

2. L'agente sportivo deve informare chiaramente il cliente, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza di quest'ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative che intende svolgere per la realizzazione dello scopo.

3. L'agente sportivo ha l'obbligo di informare compiutamente il cliente delle trattative che ha in corso, del significato delle clausole contrattuali, delle informazioni in suo possesso in merito alla società con la quale il calciatore intende stipulare il contratto di prestazione sportiva, nonché di seguire le direttive eventualmente impartite dal calciatore per il buon adempimento dell'incarico nel rispetto del Regolamento FIGC Agenti Sportivi.

4. L'agente sportivo deve rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa, al momento dell'assunzione del mandato.

5. L'agente sportivo deve comunicare immediatamente al cliente l'avvenuto deposito del mandato presso la Commissione Federale Agenti Sportivi. All'atto del deposito, l'agente sportivo deve trasmettere al cliente copia del mandato depositato.

6. L'agente sportivo, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente sullo svolgimento del mandato a lui affidato.

7. L'agente sportivo deve operare nel rispetto dei contratti sottoscritti fra calciatore e società e far sì che la sua condotta e quella del calciatore da lui rappresentato siano improntate ai principi di lealtà, correttezza e probità. In ogni caso, l'agente sportivo deve astenersi da qualsiasi azione diretta ad indurre calciatori che siano sotto contratto con una società sportiva a risolvere anticipatamente il loro contratto o violare gli obblighi in esso previsti. L'agente sportivo non può effettuare trattative per la conclusione di un contratto con altra società senza il consenso scritto della società con cui il calciatore ha un contratto, salvo che nei sei mesi antecedenti la scadenza del contratto stesso dopo aver previamente informato la società titolare del medesimo.

Art. 11 – Divieto di accaparramento di clientela

1. L'agente sportivo deve rispettare i rapporti contrattuali dei suoi colleghi e non può entrare in relazione con calciatori legati da un rapporto contrattuale con altro agente sportivo al fine di indurlo a risolvere anticipatamente il contratto o a violare gli obblighi in esso previsti.

2. L'agente sportivo non deve offrire o corrispondere a colleghi o terzi provvigioni o altri compensi o omaggi in cambio della presentazione di un calciatore o di una società sportiva, o per l'ottenimento di uno o più mandati.

Art. 12 - Dovere di adempimento fiscale

1. L'agente sportivo deve tenere la contabilità prevista dalla legge e rispettare le norme fiscali vigenti nel Paese in cui opera. Su richiesta di qualsiasi autorità sportiva che conduca un'inchiesta in materia disciplinare o in altre tipologie di controversie, l'agente sportivo deve essere in grado di produrre registri ed altra documentazione direttamente attinente al caso in questione.

Art. 13 – Responsabilità disciplinare

1. L'agente sportivo riconosce ed accetta senza riserve la potestà disciplinare degli organi federali e la clausola arbitrale. La violazione dei doveri e delle regole di condotta e il relativo regime sanzionatorio, sono rimessi ad apposito Regolamento disciplinare adottato dalla FIGC.

Art. 14 – Norme finali

1. Le disposizioni che fanno riferimento agli agenti sportivi si applicano anche agli agenti sportivi stabiliti e agli agenti sportivi domiciliati, in quanto compatibili.

Luogo e data _____

Firma _____

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 157/A

Il Presidente Federale

- ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione per l'Attività Scolastica, della Commissione per l'Attività di Base e della Commissione Medico – Scientifica del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;
- visto l'art. 9 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;
- d'intesa con i Vice Presidenti e sentito il Presidente del Settore

d e l i b e r a

di nominare i componenti della Commissione per l'Attività Scolastica, della Commissione per l'Attività di Base e della Commissione Medico – Scientifica, che risultano composte come di seguito riportato:

COMMISSIONE PER L'ATTIVITÀ SCOLASTICA

Presidente: Simone PERROTTA

Componenti: Fabio ROMITO
Palmira RONCO
Daniela SEPIO
Cristiana CAPOTONDI
Enrico GABBRIELLI
Domenico COSTANTINO

COMMISSIONE PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Presidente: Roberto SAMADEN

Componenti: Michele SBRAVATI
Sergio ROTICIANI
Enrico SBARDELLA
Luciano LOPARCO
Marco CAPRETTI
Stefano FLORIT

COMMISSIONE MEDICO SCIENTIFICA

Presidente:

Paolo ZEPPILLI

Componenti:

Emanuele CAROPPO
Domenico ACCETTURA
Fabio TOSI
Michelangelo GIAMPIETRO

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 FEBBRAIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 4 – 2022

Oggetto: D.L. 27 gennaio 2022- Sostegni-ter – Disposizioni urgenti per lo sport –

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022, il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 – Sostegni-bis - il cui articolo 9 reca disposizioni urgenti per lo sport.

Comma 1 - Credito d'imposta per sponsorizzazioni gennaio- marzo 2022

La norma stabilisce che le disposizioni recate dall'art. 81 del D.L. n. 104/2020, già prorogate dall'art. 10, comma 1, del D.L. n. 73/2021, relative agli investimenti effettuati nell'anno 2021, si applicano **anche** per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, autorizzando, a tal fine, la spesa di 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022, che costituisce il tetto di spesa.

Trattasi, come riportato nella Circolare della Lega Nazionale Dilettanti n. 132 del 27 maggio 2021, del credito d'imposta concesso a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie o sponsorizzazioni nei confronti di Leghe che organizzano campionati a squadre nell'ambito di discipline olimpiche ovvero a favore di Società Sportive Professionistiche e Società Sportive Dilettantistiche e Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte nel Registro CONI e che svolgono attività giovanile.

Il credito d'imposta è previsto nella misura del 50% con esclusione delle sponsorizzazioni effettuate nei confronti dei soggetti che hanno optato per la Legge n. 398/1991.

Si ricorda che con la Circolare n.7/CS del 20 novembre 2021, diramata dalla Lega Nazionale Dilettanti, è stato riportato il DPCM n. 196 del 30 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 17 novembre 2021, che ha disposto le modalità di presentazione della domanda per la concessione del credito d'imposta per le sponsorizzazioni effettuate nel 2020, e che con successiva Circolare n. 15/CS, parimenti diramata dalla Lega Nazionale Dilettanti, del 13 dicembre 2021 è stata data notizia del codice tributo – 6954 – per l'utilizzazione in compensazione del credito.

Delle modalità di richiesta del credito d'imposta per le sponsorizzazioni effettuate nel 2021, le relative istruzioni non sono state ancora rese note dal Dipartimento per lo Sport e, presumibilmente, saranno rese note anche quelle relative alle sponsorizzazioni di cui all'art. 9, comma 1 del Decreto in oggetto.

Comma 2 – Contributo a fondo perduto per spese di sanificazione

E' incrementato di 20 milioni di euro il Fondo per il ristoro delle spese sanitarie di sanificazione in favore delle Società Sportive Professionistiche e delle SSD e ASD iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. Tale importo costituisce il limite di spesa ed è destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione da COVID-19.

Comma 3 – Risorse a favore delle ASD e SSD che gestiscono impianti sportivi

Le risorse del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano", incrementato di 20 milioni di euro ai sensi del successivo comma 4, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le ASD e le SSD maggiormente colpite dalle restrizioni da Covid-19, con specifico riferimento a quelle che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30% della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle ASD e SSD che gestiscono impianti per l'attività natatoria.

Con Decreto del Dipartimento per lo Sport, da adottarsi entro 30 giorni, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

Ulteriori disposizioni che possono interessare la generalità dei contribuenti

Tra le altre disposizioni che interessano la generalità dei contribuenti vanno segnalate le seguenti:

Art. 5 – Credito d'imposta a favore delle imprese turistiche per canoni di locazione gennaio-marzo

2022 –

Art. 8 – Misure a sostegno della cultura –

Art. 19 – Misure urgenti per la scuola, l'università e la famiglia –

Art. 27 – Disposizioni urgenti di adeguamento alla normativa europea

La norma prevede la modifica, tra l'altro, del comma 1, lett. a) del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, stabilendo che le parole "fino ad un importo di 1,8 milioni di euro per impresa" sono sostituite dalle parole "fino ad un importo complessivo che in qualsiasi momento non superi i 2,3 milioni di euro"-



COMUNICATO UFFICIALE n. 62/CS
Stagione Sportiva 2021/2022

Il Commissario Straordinario della Lega Nazionale Dilettanti,

- visto il Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 5 del 1° luglio 2021;
- considerato che, a seguito della sospensione di gran parte dell'attività dilettantistica nel mese di gennaio 2022, disposta per l'aggravamento della pandemia da Covid-19, si rende necessario rimodulare la programmazione in questa fase di riavvio delle competizioni;
- tenuto conto dell'approfondimento svolto con i Vice Commissari della L.N.D. e della consultazione effettuata con i Presidenti dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano;
- ritenuto opportuno e prioritario garantire il completamento dei campionati e della Coppa Italia entro il termine della corrente stagione sportiva, differendo anche alla prossima stagione lo svolgimento del Torneo delle Regioni e della fase nazionale del Campionato Juniores Regionale

DISPONE

- di riprogrammare, secondo il calendario riportato in calce al presente provvedimento, le manifestazioni nazionali organizzate dalla L.N.D. per la corrente Stagione Sportiva 2021/2022, riguardanti le gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza maschile e la fase nazionale della Coppa Italia;
- di rinviare alla Stagione Sportiva 2022/2023 lo svolgimento del Torneo delle Regioni di calcio a 11 programmato per la corrente Stagione Sportiva 2021/2022 nella Provincia Autonoma di Bolzano;
- di rinviare alla Stagione Sportiva 2022/2023 lo svolgimento del Torneo delle Regioni di calcio a 5 programmato per la corrente Stagione Sportiva 2021/2022 nella Regione Veneto;
- di annullare la fase nazionale del Campionato Juniores Regionale 2021/2022.

Sono fatte salve eventuali ed ulteriori determinazioni, in esito a provvedimenti delle competenti autorità statali.



DATA	SECONDE CLASSIFICATE ECCELLENZA MASCHILE	COPPA ITALIA CALCIO A 11 MASCHILE
Mercoledì 9-03-2022		1ª fase triangolare ottavi andata
Mercoledì 16-03-2022		1ª fase triangolare ottavi ritorno
Mercoledì 23-03-2022		1ª fase triangolare
Mercoledì 30-03-2022		Quarti di andata
Mercoledì 6-04-2022		Quarti di ritorno
Mercoledì 13-04-2022		Semifinali andata
Mercoledì 20-04-2022		Semifinali ritorno
Mercoledì 27-04-2022		FINALE (eventuale)
Domenica 29-05-2022	1°turno- gara andata	
Domenica 5-06-2022	1°turno- gara ritorno	
Domenica 12-06-2022	2°turno-gara andata	
Domenica 19-06-2022	2°turno- gara ritorno	

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° FEBBRAIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giancarlo Abete